

G. Felloni

La preminenza della finanza italiana dal medioevo alla prima età moderna.

1.0 Espansione economica e credito nei secc. XII-XVI

- 1.1 La nascita dell'Europa.
- 1.2 Il concetto di credito tra economia e storia.
- 1.3 I condizionamenti interni: le variabili contrattuali
- 1.4 I condizionamenti esterni: interesse e diritto canonico.

2.0 Il credito in Italia e le sue forme storiche

- 2.1 La morfologia del credito
- 2.2 I contratti pecuniari
 - a) Il censo
 - b) Il mutuo
 - c) Il prestito (a cambio) marittimo
 - d) Il cambio traettizio mercantile
 - e) Il deposito bancario
 - f) L'anticipazione
 - g) Lo sconto
- 2.3 I titoli di credito
 - a) La cambiale tratta e le fiere di cambio
 - b) La polizza di carico.
 - c) La polizza di assicurazione
 - d) I titoli del debito pubblico

3.0 Dalla parte dei debitori: la domanda di credito

- 3.1 La domanda di credito e le sue motivazioni
- 3.2 Il credito al consumo e i monti di pietà
- 3.3 Il credito alla produzione
- 3.4 Il credito allo stato

4.0 L'offerta di credito

- 4.1 Credito e banca: le ambiguità di termini abusati
- 4.2 Dai cambiavalute ai *bancherii de scripta*
- 4.3 I mercanti banchieri
- 4.4 Il Banco Medici
- 4.5 I mercanti banchieri genovesi

5.0 Verso la banca moderna

- 5.1 Alla ricerca di soluzioni nuove
- 5.2 I primi banche pubblici
- 5.3 La ripresa dell'attività bancaria nella Casa di San Giorgio
- 5.4 La diffusione dei banche pubblici in Italia e all'estero

1.0 Espansione economica e credito nei secc. XII-XVI

1.1 La nascita dell'Europa.

Tra l'XI e il XVI secolo l'Europa modifica radicalmente la propria posizione a confronto delle altre civiltà planetarie. All'avvento degli Ottoni nel sec. X, quando si delineano le fondamenta politiche del continente, l'Europa è ancora un'area arretrata in termini di ordinamenti sociali, livelli culturali e sviluppo economico, ambiti in cui la sopravanzano il raffinato e ancor solido impero bizantino, il rigoglioso mondo islamico nonostante le prime crepe nella sua unità politica e soprattutto lo splendido impero cinese dei Song. Nel sec. XVI, sparito nel frattempo l'impero bizantino e nonostante la ripresa dell'Islam con l'impero ottomano, l'Europa gareggia ormai con la Cina dei Ming in conoscenze scientifiche e la supera in potenza militare.

Questo mutamento ha preso l'avvio in Italia e nell'area fiamminga, si è ampliato man mano e si è trasmesso ad altri paesi in un processo sempre più ampio e autoalimentantesi. Di questo straordinario progresso, che proseguirà nei secoli seguenti e consentirà ai paesi europei di espandersi ovunque e di porsi alla testa del progresso umano, è difficile dare una spiegazione definitiva.

Nella gara con la Cina, l'Europa è avvantaggiata in partenza. Ambedue hanno ricevuto dal mondo antico un ricco patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche, ma in Cina prevalgono la venerazione delle glorie passate e il costante riferimento ai modelli tradizionali, mentre l'Europa è aperta alle nuove iniziative e assimila prontamente quanto le giunge dall'esterno. Le materie prime abbondano in ambedue i territori, ma sono poco accessibili in Cina a causa della sua conformazione compatta, mentre sono sfruttate più facilmente in Europa, tutta articolata tra i mari e con una rete di fiumi che agevolano le comunicazioni. In Cina l'esistenza di un solo potere sovrano di origine celeste mantiene la società in una pericolosa condizione di soggezione e conformismo che nel periodo Ming sfocia in un accentuato impoverimento delle conoscenze matematiche e astronomiche, aggravato sino al

1567 dalla proibizione del commercio marittimo con l'estero.¹ L'Europa, invece, è suddivisa tra diversi stati quasi sempre in lotta uno con l'altro e gli abitanti godono di un maggior grado di libertà, che cresce man mano che il sistema feudale si dissolve e i sovrani promuovono lo sviluppo economico, sia pure per ragioni fiscali e di affermazione politica. Sotto questi aspetti, la frammentata situazione della penisola è particolarmente favorevole, perché la competizione tra le nuove realtà politiche (comuni, signorie, principati) alimenta costosissime tensioni municipalistiche e dà vigore alle energie individuali. Nel contempo si modificano gli ideali sociali e si diffonde l'aspirazione alla ricchezza, della quale sono portatrici e divulgatrici le classi mercantili in ascesa, specie quelle italiane impegnate nei commerci oltremarini e transalpini. In un ambiente già favorevole di per sé, l'estendersi della libertà d'iniziativa e l'affermarsi dell'ideale capitalistico costituiscono due fattori determinanti per innescare un meccanismo irreversibile di sviluppo tecnico e scientifico che sfocerà nell'adozione del metodo sperimentale e sancirà l'ormai acquisita superiorità dell'Europa, quanto meno in alcuni settori fondamentali. Sintomo inequivocabile del sorpasso è il fatto che, nonostante disponesse già dal sec. XII di armi da fuoco in senso moderno, alla fine del sec. XVI la Cina dovette riconoscere la superiorità dei cannoni europei e nel 1620 autorizzò ufficialmente la loro importazione nel celeste impero.²

Quali che siano i fattori decisivi, negli ultimi secoli del medioevo l'Europa dà prova di una fertile capacità inventiva, che non si manifesta normalmente con clamorose novità e si stempera in una serie di modesti interventi realizzati giorno per giorno da artigiani e mercanti per migliorare la resa del loro lavoro; eppure, alla lunga, la sommatoria di questi apporti limitati si è rivelata di straordinaria importanza.

Di questo processo si sono esaltate soprattutto le manifestazioni nel campo industriale: i progressi della tecnica metallurgica e meccanica (sia pure indotti in gran parte dall'invenzione della polvere da sparo), i perfezionamenti apportati ai mulini (le principali fonti di energia del tempo), l'invenzione della stampa, ecc. Ma per lo più si tendono a trascurare le innovazioni nel campo delle tecniche finanziarie e commerciali, che hanno origine in Italia e da qui saranno poi esportate nel resto d'Europa divenendo patrimonio collettivo. Ciò dipende forse dalla circostanza che esse non si materializzano in processi industriali, manifatture, artiglierie e così via, ma restano nell'ombra e traspaiono soltanto dall'esame combinato di documenti

¹ *Storia della scienza*, II, Roma 2001, p. 445.

cartacei, procedure mercantili, atti legislativi e cause giudiziarie, tutte fonti storiche di non facile interpretazione.

Tra queste innovazioni poco vistose di natura finanziaria, alcune hanno avuto una tale importanza per lo sviluppo economico, che il mondo contemporaneo ne conserva ancora il principio ispiratore o addirittura la sostanza. Esse sono legate essenzialmente alla diffusione del credito e consistono nella elaborazione di norme, strumenti e tecniche in grado di soddisfare meglio le necessità della domanda di credito e le esigenze della relativa offerta.

1.2 Il concetto di credito tra economia e storia.

Sul concetto di “credito” gli economisti si sono soffermati a lungo, pervenendo a opinioni non sempre univoche e talora divergenti. Alcuni ne parlano in termini limpidi e assoluti, come l’operazione con cui due o più individui trasformano i beni presenti in beni futuri, o viceversa, a seconda che si consideri il mutuante o il mutuatario.³ Per qualcuno, esso equivale all’attività di prestito in tutte le sue forme, ma nei soli casi in cui il creditore fornisce temporaneamente una liquidità al debitore in cambio di un compenso (l’interesse), escludendo pertanto i mutui perpetui e quelli in cui l’oggetto prestato non è denaro liquido.⁴ Taluni, eludendo il problema della definizione, ne trattano indirettamente parlando del sistema bancario in quanto ne rappresenta la forma più elevata di organizzazione⁵ e quella istituzionalmente deputata al suo esercizio.⁶ Altri ancora preferiscono illustrare la natura del credito descrivendone gli effetti prodotti sul mercato; così per qualcuno è uno strumento di circolazione che permette forme di scambio aggiuntive rispetto a quelle regolate con la moneta;⁷ altri studiosi, parzialmente in questa linea di pensiero, considerano manifestazioni di credito tutte quelle che aumentano la capacità d’acquisto di colui che ne fruisce, oltre i limiti segnati dai suoi propri mezzi.⁸

Ad eccezione della definizione di Pareto, di qualità superba ma alquanto astratta se si vogliono decifrare le manifestazioni storiche del fenomeno, le altre rispecchiano la situazione del mondo contemporaneo, in cui le operazioni creditizie prendono forma e sostanza dall’uso

² *Ibid*, p. 549.

³ V. PARETO, *Corso di economia politica*, I, Torino 1949, p. 361.

⁴ S. RICOSSA, *Dizionario di economia*, Torino 1982, p. 110.

⁵ K. WICKSELL, *Lezioni di economia politica*, Torino 1950, p. 320.

⁶ P.A. SAMUELSON, *Economia*, Torino 1954, p. 377.

⁷ G. DEL VECCHIO, *Credito*, in *Enciclopedia italiana*, Roma 1949, pp. 814-816.

⁸ C. BRESCIANI-TURRONI, *Corso di economia politica*, I, Milano 1949, p. 53.

pressoché universale della moneta, dall'intervento delle banche come intermediarie di prestiti e dalla natura fiduciaria dei sistemi monetari. Tali fenomeni, tuttavia, non si sono materializzati improvvisamente dall'oggi al domani nella loro forma attuale, che peraltro è in continuo adeguamento ad un'economia fortemente dinamica. Sono il risultato di una lunga evoluzione storica durante la quale condizioni ambientali cangianti nel corso dei secoli e diverse dalle odierne, come la diffusione del baratto, l'uso della moneta metallica o l'influenza della Chiesa, hanno forgiato tipologie creditizie che non rientrano tutte nelle definizioni sopra accennate, troppo impregnate di contemporaneismo.

Se si vuole abbracciare uno spettro della realtà storica non limitato agli ultimi decenni ma risalente nel tempo fino a lambire l'alto medioevo, occorre concepire il credito in termini più appropriati alla evoluzione plurisecolare del fenomeno; bisogna prescindere da concetti come denaro contante, banca o *similia* e adottare una formulazione generica che, senza alterare l'essenza del fenomeno, sia compatibile con manifestazioni creditizie oggi desuete ma un tempo largamente diffuse.

Tenendo conto della dilatazione dei contenuti implicita in un orizzonte temporale più ampio, può definirsi credito l'operazione con cui il proprietario di un bene economico (il creditore) lo cede in proprietà ad un'altra persona (il debitore) in cambio di una controprestazione differita nel tempo. In altre parole, fare o ricevere credito equivale a concedere od ottenere un mutuo; la definizione proposta è conforme all'opinione degli studiosi più avveduti, ma ha il pregio di estendere e precisare la natura del fenomeno rispetto ad altre concezioni più circoscritte o ambigue oggi correnti. Essa prescinde infatti dall'oggetto prestato dal creditore, che può essere una somma di denaro, un bene materiale o un diritto reale, e dagli obiettivi del debitore, che può impiegare il capitale ricevuto in iniziative produttive, in spese familiari imprescindibili, in interventi di mero prestigio sociale o - se si tratta di un corpo politico - nella conservazione del potere contro nemici interni o esterni, in opere di miglioramento, ecc. All'origine del prestito vi è la distribuzione squilibrata dei beni economici all'interno della società, per cui vi sono persone o enti che ne possiedono in esuberanza rispetto ai bisogni del momento e altri che ne mancano; il superamento di questa discrasia distributiva, quando non avviene con mezzi illeciti o coercitivi, è reso possibile proprio dal trasferimento a credito dei beni dagli uni agli altri. L'operazione può assumere aspetti molto diversi.

Nel prestito di tipo tradizionale, il più facilmente riconoscibile e il più frequente sino all'inizio dell'età contemporanea, il proprietario di un capitale investito o inoperoso lo cede ad una

seconda persona ricevendo un reddito superiore a quello che egli stesso ne otteneva o avrebbe potuto trarne; e il debitore privo di capitali entra in possesso di un bene economico altrui che può usare immediatamente, in anticipo rispetto ai tempi di accumulazione dei propri risparmi, dietro pagamento di un compenso adeguato.

Non sempre il credito prende la forma di un semplice mutuo dai connotati evidenti; vi sono casi meno frequenti in cui la sua natura non traspare altrettanto limpidamente o sembra addirittura assente.

Una forma di credito più complessa e non riconoscibile a prima vista si ha ad esempio nella compensazione, ossia l'operazione con la quale, intercorrendo tra due persone continui rapporti d'affari per cui ciascuna risulta di volta in volta creditrice o debitrice dell'altra, entrambe convengono di compensare le successive pendenze di segno opposto nella misura dell'importo minore e di liquidare il netto residuo al termine di un intervallo prestabilito. La compensazione, che può effettuarsi direttamente tra le parti o con l'intervento di un intermediario, è in sostanza una serie di concessioni reciproche di credito con eventuale pagamento di un interesse solo sullo scoperto finale.

Un negozio giuridico assimilabile ad un mutuo e conosciuto sin dal sec. XII è quello in cui il creditore, ritenendo che il potere d'acquisto posseduto sotto forma di moneta metallica sia di conservazione insicura o di impiego lento, decide di depositarlo presso un debitore affidabile in cambio di una promessa di rimborso, di un impegno a pagare i suoi creditori o addirittura (come avverrà sempre più di frequente dal Seicento in poi) dietro consegna di un titolo di credito che egli stesso potrà usare per i propri pagamenti; l'operazione risulta conveniente anche per il debitore che, lasciando del denaro in custodia o pagando addirittura un compenso per il deposito, riceve una liquidità che può investire a propria discrezione.

Secondo l'accezione storica qui adottata, insomma, il credito, pur mantenendo la costante natura di mutuo, assume fisionomie diversificate: semplice cessione di un bene economico di qualunque genere a fronte di prestazioni future, sistema per ridurre l'uso della moneta metallica, mezzo di pagamento più comodo di essa, ecc.. I suoi effetti sono comunque i medesimi evidenziati dagli economisti: un dirottamento di capitali da certi investimenti ad altri e, nel contempo, un'anticipazione degli scambi futuri o una moltiplicazione di quelli attuali.

1.3 I condizionamenti interni: le variabili contrattuali.

La stipulazione di un credito è un'operazione complessa, perché i presupposti e le condizioni a cui ciascun contraente subordina la propria adesione possono essere svariati.

Affinché il creditore sia disposto a concedere il prestito, ad esempio, è necessario che egli ritenga il debitore in grado di onorare la controprestazione: se il debitore è un privato deve avere un capitale proprio o fruire di un reddito, se è un ente sovrano deve possedere dei beni e soprattutto una potestà impositiva che gli permetta di procurarsi degli introiti fiscali. In alternativa o a complemento di questi requisiti, il creditore può richiedere particolari garanzie, che variano dalla promessa di restituzione formulata dal debitore alla co-obbligazione di terzi, dal deposito di pegni al diritto di rientrare immediatamente in possesso del bene in caso di insolvenza, dall'esistenza di una rivalsa legale sui beni del debitore e dei suoi garanti all'introduzione di procedure abbreviate a difesa di particolari categorie di crediti, ecc.

Una importante variabile del contratto è la controprestazione richiesta dal creditore per il prezzo d'uso del bene e il suo rimborso. L'operazione può essere eccezionalmente a titolo gratuito, se egli non vuole alcun compenso ed esige semplicemente che alla scadenza concordata il debitore gli consegni lo stesso bene ricevuto o un bene esattamente equivalente; di norma il prestito è a titolo oneroso se, indipendentemente dalla restituzione del capitale, il creditore chiede al debitore un compenso proporzionato al valore del bene e al tempo trascorso, cioè un interesse, pagabile in un'unica soluzione iniziale, rimandato alla scadenza del prestito o frazionato in rate periodiche. Sia nei prestiti gratuiti che in quelli onerosi il rimborso del capitale ("principale" o "sorte") può essere stabilito ad una data esattamente determinata, lasciato alla discrezione di una parte soltanto o di entrambe, demandato al verificarsi o al non verificarsi di un certo evento o non avere mai luogo.

Quanto al debitore, la prestazione da lui richiesta può consistere esattamente nel bene di cui ha bisogno per i propri scopi (beni immobili, materiali di tipo particolare, strumenti speciali, derrate, ecc.) o, in alternativa, di un potere d'acquisto (essenzialmente denaro) sufficiente a procurarselo. È difficile, data la sua posizione di debolezza, che egli possa offrire una controprestazione non conveniente al creditore e imporre condizioni che questi ritenga non compatibili con la solvibilità del debitore o pregiudizievoli al compimento del contratto.

Nonostante i notevoli gradi di libertà, nella pratica quotidiana le operazioni creditizie tendono a conformarsi ad un certo numero di modelli di varia origine: ereditati dal diritto romano o germanico, emersi dalle oscure sperimentazioni di una economia altomedievale ancora mal

nota, ispirati a modelli esotici conosciuti nei commerci d'oltremare, entrati nell'uso dopo il Mille per necessità locali e poi legittimati nelle corti di giustizia. Nel corso del tempo alcuni di essi, dai caratteri ben definiti in origine o dopo qualche ritocco, si fissano stabilmente nella pratica finanziaria, mentre altri - di natura composita - si scindono nei loro componenti dando vita a forme contrattuali distinte. Questi processi di assimilazione, sperimentazione e selezione non si svolgono in piena libertà, ma sono profondamente influenzati dal divieto canonico dell'interesse che opera per forza sovrana negli stati della Chiesa e per suggestione morale negli altri paesi della cristianità.

1.4 I condizionamenti esterni: interesse e diritto canonico.

Un elemento cruciale di ogni operazione di credito è rappresentato infatti dal compenso normalmente richiesto dai creditori per i mutui in denaro, compenso che la legge canonica ha avversato e condannato per lungo tempo come illegittimo. Il mutuo fruttifero, sebbene ammesso dal diritto romano e praticato anche nell'alto medioevo, incontra un'opposizione crescente nella Chiesa secondo la quale, quando la concessione e il rimborso di un mutuo avvengono nello stesso luogo e nella medesima moneta, la richiesta di un interesse ancorché minimo è proibita dalle Sacre Scritture e dalla tradizione dei Padri della Chiesa⁹. Il divieto è giustificato con una argomentazione teologica che si fonda sulla fraternità e sulla morale naturale, trova un solido ancoraggio nel potere secolare sin dall'epoca di Carlo Magno e resta assoluto fino al XII secolo¹⁰. A partire da tale epoca la vita economica comincia ad evolversi più rapidamente, soprattutto in Italia; si diffonde l'uso del denaro e gli scambi si moltiplicano, ma l'incremento del circolante metallico è insufficiente a soddisfarli interamente anche perché i flussi monetari tendono a privilegiare i ceti dominanti sotto forma di diritti feudali, rendite e imposte, anziché quelli produttivi che ne difettano. Nonostante il divieto canonico, il ricorso ai prestiti ad interesse cresce nelle campagne e a maggior ragione nelle città, nel mondo laico e nello stesso ambito ecclesiastico; il divieto dell'usura, infatti, lede anche gli interessi economici della Chiesa e degli ordini religiosi, perché da un lato sterilizza i patrimoni, le

⁹ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano: dalla caduta dell'impero romano alla codificazione. Vol. IV: Storia del diritto privato*, 2° ed., Torino XXXX, pp. 590-591.

¹⁰ R.M. GELPI - F. JULIEN-LABRUYÈRE, *Storia del credito al consumo. La dottrina e la pratica*, Bologna 1994, pp. 60-63; su ciò cfr. anche G. TOZZI, *S. Tommaso: sul commercio e sul credito*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, II, Milano 1962, pp. 639-710.

rendite e le elemosine che potrebbero impiegarsi sotto forma di prestiti attivi, dall'altro riduce la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni in caso di bisogno.

Le crescenti pressioni per abolire o aggirare il divieto canonico dell'interesse nei mutui in denaro aprono la strada ad un tormentato processo di legittimazione, che giungerà a conclusione solo nel sec. XVIII e che rappresenta la resa graduale e tardiva della Chiesa alle pressioni del mondo reale.

Una timida apertura nel cammino verso l'accettazione legale dell'interesse è offerta dalla dottrina scolastica dell'usura che, con San Tommaso d'Aquino (1225-1274), ribadisce la gratuità del prestito (*mutuum*) di quelle cose che possono essere misurate, pesate o contate e che si consumano con l'uso, ma per le altre riconosce al mutuante il diritto ad un compenso per il danno che gli deriva dalla privazione del denaro prestato (*per quod subtrahitur sibi quod debet habere*)¹¹. Nel sec. XIV si fa strada una concezione meno rigorosa e la maggior parte della dottrina canonistica e della civilistica, pur mantenendo la distinzione tra prestiti al consumo e alla produzione, ammette per questi ultimi la liceità dell'interesse nei tre casi di *periculum sortis*, *lucrum cessans* e *damnum emergens*¹². Il presupposto di queste eccezioni è che il creditore abbia capitali normalmente investiti in attività produttive, per cui potrebbe subire un danno immediato a causa della cessione in prestito, non percepisce più alcun reddito dal precedente investimento ed è soggetto al rischio di mancato rimborso.

I vari espedienti suggeriti per sfuggire all'accusa di usura sono praticati da tempo nelle piazze più dinamiche: a Genova la mancata indicazione dell'importo prestato e il ricorso ai contratti di cambio per mascherare l'interesse sono usati già dal tardo sec. XII¹³ e pochi decenni dopo nei contratti di mutuo diventa frequente la richiesta di un compenso giustificato come copertura del danno emergente e del lucro cessante; non si tratta perciò di soluzioni nuove, ma della semplice accettazione di stereotipi già elaborati dal mercato. Ulteriori progressi nell'accettazione dell'interesse si hanno nella seconda metà del Quattrocento con l'apertura dei monti di pietà, che offrono credito gratuito o a modico prezzo ai lavoratori nei momenti del bisogno, e nel 1515 quando Leone X autorizza i monti a richiedere un compenso ai sovvenuti per coprire le spese di gestione.

¹¹ G. TOZZI, *S. Tommaso* cit., pp. 690-691.

¹² A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., IV, p. 593.

¹³ R. DI TUCCI, *La nave e i contratti marittimi. La banca privata*, Torino 1933, pp. 86 sgg.

Bisognerà tuttavia attendere il 1745 perché un'enciclica di Benedetto XIV (*Vix pervenit*) dichiari lecita a chiunque la richiesta di un interesse moderato, ridimensionando la portata del divieto canonico e aprendo la strada alla libera stipulazione dei contratti di prestito.

2. Il credito in Italia e le sue forme storiche (secc. XII-XVI)

2.1. Il mercato chiede, la morfologia si adegua.

I vincoli posti dalla Chiesa possono contribuire a reprimere certe forme troppo esplicite di mutuo ad interesse, ma non impediscono che altre vengano modificate, distorte o camuffate in modo tale da schivare il giudizio di usura. I mutamenti in atto nella vita politica ed economica esigono una crescente libertà in materia finanziaria per meglio conciliare le esigenze dei detentori di capitale, che chiedono ottimo rendimento, sicurezza e facilità di smobilizzo, con le necessità dei richiedenti che, oltre alla comune tendenza a offrire tassi minimi per contratti prolungati, hanno bisogni molto variabili a seconda dell'attività svolta e dell'ambiente in cui operano. Sotto lo stimolo delle incalzanti occorrenze di un mercato in espansione e grazie alla contemporanea elaborazione di strumenti tecnici ausiliari (in particolare la contabilità a partita doppia), tra i secoli X-XI e il primo Seicento viene a prendere corpo una gamma di tipologie creditizie che per la varietà e la diffusione pongono la penisola all'avanguardia dell'Europa e che sono riconducibili alle due categorie fondamentali dei contratti pecuniari e dei titoli di credito ¹⁴.

2.2. I contratti pecuniari.

Se le fonti storiche possono ritenersi una spia rappresentativa del fenomeno, le operazioni creditizie stipulate privatamente tra le due parti senza intervento di terzi non sono certo il tipo di negozio più diffuso nel medioevo e nell'età moderna. È vero che la "carta" con l'impegno dei contraenti era distrutta in caso di buon fine e quindi i soli esemplari a noi pervenuti sono di solito quelli inseriti tra gli atti di qualche processo per insolvenza; ma è anche vero che i

¹⁴ Sullo sviluppo del diritto mercantile medievale nel Mediterraneo, con particolare riferimento a Genova e Venezia, cfr. l'utile rivisitazione storiografica di V. PIERGIOVANNI, *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo*, in G. ORTALLI-D. PUNCUH (a cura di), *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV. Atti del convegno internazionale di studi. Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000*, Genova 2001, pp. 59-72..

gravi rischi in cui incorrevano debitore e creditore li inducevano di norma a servirsi di un pubblico notaio che in presenza di testimoni, ascoltate le intenzioni delle parti, formulasse con precisione i loro obblighi per evitare possibili distorsioni interpretative. Ciò spiega la presenza, tra le fonti storiche del tempo, di un numero sterminato di negozi creditizi consacrati avanti un notaio e costituenti i c.d. contratti pecuniari: una categoria che, a fronte dei rari documenti privati e degli ancora inconsueti titoli di credito, costituisce senza dubbio quella più rappresentativa delle pratiche creditizie nel periodo considerato.

Pur avendo una comune base legale, costituita appunto dal supporto notarile, i contratti pecuniari possono divergere l'uno dall'altro in relazione alla qualità delle parti, alla natura, ammontare e durata della prestazione, al pagamento dell'interesse, alle modalità del rimborso e alle garanzie offerte dal debitore. Tuttavia si conformano ad alcuni paradigmi contemplati dalla dottrina e riconosciuti *de iure*, che nell'Italia del tempo sono principalmente tre, ciascuno con varianti e sottovarianti: il censo, il mutuo e il cambio; molto meno diffusi, anche perché tuttora in fase di rodaggio o di elaborazione, sono i depositi bancari, le anticipazioni e gli sconti.

a) Il censo.

Un contratto pecuniario di notevole importanza è quello di censo, che nel corso del medioevo ha subito varie trasformazioni.¹⁵ Il tipo più antico, o censo livellare, è legato al contratto di locazione di un immobile e rappresenta la somma annua (*census, pensio, livellum*) corrisposta al proprietario dal fittavolo per goderne l'uso nel corso di un periodo convenuto; è semplicemente il canone di affitto di un fondo o di un edificio. Accanto al precedente, a partire da tempi alquanto remoti, comincia a delinearsi nella prassi ecclesiastica e poi si diffonde anche nella sfera privata un tipo particolare di accordo (*contractus censualis*) per il quale il proprietario di un fondo lo cede in piena proprietà ad altro soggetto che si impegna a versargli in perpetuo una rendita (*pensio*), la cui mancata corresponsione non incide però sul suo diritto di proprietà.

Da questo contratto, i cui caratteri distintivi sono definiti agli inizi del sec. XIII ad opera di Bernardo da Parma e di Sinibaldo de' Fieschi (Innocenzo IV), si sviluppa senza soluzione di continuità il censo riservativo o ritentivo, considerato normalmente lecito in relazione al

problema dell'usura e rimasto sostanzialmente immutato sino al sec. XVIII. Ad esso la dottrina contrappone il censo consegnativo o costitutivo, in cui il creditore versa al debitore un capitale in denaro per acquistare in cambio un censo annuale che questi dovrà corrispondergli; si tratta in sostanza della compravendita di una rendita annuale (in denaro o in natura) per un periodo concordato (un certo numero di anni, in perpetuo, durante la vita del creditore o di un terzo da lui indicato), con facoltà di riscatto per l'uno o per l'altro contraente o per entrambi. La moltiplicazione del censo consegnativo, che permette di scavalcare la proibizione dell'interesse giocando sul rapporto rendita/capitale, fa sorgere nel sec. XIII il problema della sua legittimità, severamente circoscritta in un primo tempo e alquanto ampliata in seguito. Nel corso del sec. XV l'attenzione dei canonisti si volge anche su taluni tipi di rendite costituite da introiti fiscali, vendute per denaro contante dall'autorità statale in diverse città (Venezia, Genova, Firenze, ecc.) e conosciute con il nome di compere, *montes*, *impresita*. Inizia allora una serie di interventi pontifici dedicati al problema della loro liceità e scanditi in un primo tempo da una bolla di Martino V (1425), riproposta in termini quasi identici da Callisto III (1455), che accorda al debitore la facoltà di estinguere in ogni momento il censo in tutto o in parte mediante il pagamento di una somma eguale al capitale ricevuto, negando al creditore il diritto di chiedere la sua restituzione. Una bolla successiva di Nicolò V (1452), oltre a tali disposizioni, ammette la possibilità di costituire la rendita non solo su immobili, ma pure su *facultates* e redditi di ogni tipo, e riconosce al compratore il diritto di chiedere al debitore un'ipoteca generale sui suoi beni per il pagamento del censo. Nonostante la disposizione favorevole della Chiesa, il problema è oggetto di un intenso dibattito teorico tra giuristi e moralisti, finché l'intera materia del censo consegnativo, di cui le rendite sono ormai considerate una variante, viene regolata da Pio V con la bolla *Cum onus* (1569), integrata da un successivo breve (1570) e applicata in tutta la penisola ad eccezione dei regni meridionali, rimasti fedeli alla bolla nicolina del 1452.

La bolla piana prescrive tra l'altro l'intervento del notaio per la compra-vendita di un censo, limita la sua costituzione ai beni immobili o assimilati capaci di produrre frutti e delimitati da confini certi (sanzionando così l'identificazione degli introiti fiscali con i frutti di un bene immobile), prescrive per la stipula l'intervento di un notaio, distingue i censi in redimibili (se

¹⁵ F. VERAJA, *Le origini della controversia teologica sul contratto di censo nel XIII secolo*, Roma 1960, pp. VIII+245.

dichiarati tali nel contratto) e perpetui, riconosce al solo venditore la facoltà di riscattare il censo a sua discrezione restituendo il capitale ricevuto.

La regolamentazione del contratto ha un'importanza che è difficile sottovalutare. Da un lato la disciplina del censo ha la conseguenza inevitabile di predestinarlo a determinate aree della vita economica con esclusione di altre. Dall'altro esso offre la sicurezza della piena legalità dell'operazione sia ai privati, che ricorrono largamente ad essa nel Cinque e Seicento, sia agli stati, ai quali è ben accetta l'opinione dei canonisti che gli introiti fiscali sono assimilabili ai frutti di un bene immobile e che solo il debitore può decidere se e quando rimborsare il mutuo; gli stati possono così legittimare i prestiti pubblici ad interesse come censi costituiti sopra determinate entrate pubbliche ed intensificare il ricorso ai mutui passivi sotto tale forma. Non solo; la bolla piana stabilisce solo i principi generali su cui poggia il censo e lascia spazio libero ad altre varianti lecite, ad es. legare il censo alla vita di una persona prestabilita (il creditore, il debitore o un terzo) la cui morte estingue ogni obbligo del debitore (censo vitalizio), anticipare il rimborso quando l'interesse del mercato si riduce, frazionarlo in tempi diversi, assegnarlo per sorteggio, ecc..

b) Il mutuo.

Uno dei contratti più diffusi è il mutuo o prestito comune, il cui contenuto essenziale è molto semplice: una parte (il creditore) cede una somma di denaro liquido ad un'altra persona (il debitore), che si impegna a restituirla nello stesso luogo e nella stessa moneta con l'aggiunta di un interesse in denaro, in derrate o in opere ¹⁶ Nella realtà storica considerata, tuttavia, la stesura formale non può rispecchiare completamente l'essenza dell'operazione a causa del divieto canonico dell'interesse, proibito dal quinto libro del Pentateuco per i rapporti tra i "fratelli" cristiani (ma non per quelli tra cristiani e stranieri).

Per questa ragione, sin dai primi esempi conosciuti in Italia e per parecchi secoli, il contratto evita qualsiasi riferimento che possa far pensare all'eventuale esistenza di un interesse e si limita ad indicare i nomi dei due operatori, la somma liquida ricevuta dal debitore e la sua promessa di restituirla ad una certa data. Il divieto dell'interesse è quindi formalmente rispettato, ma a questo punto il rispetto di tutti gli impegni, non più consacrato in forma scritta, è affidato alla probità delle parti e in caso di disaccordo al ricorso davanti al giudice.

¹⁶ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., IV, pp. 589 sgg..

Altre volte, anticipando o profittando delle aperture dei canonisti a favore soprattutto dei ceti mercantili, si indica soltanto la somma che sarà rimborsata alla scadenza senza menzionare esattamente quella ricevuta (*tot de tuis rebus*), oppure si dice espressamente che il mutuo è gratuito e dovrà essere rimborsato entro otto giorni, pena il pagamento di un'ammenda (talvolta quantificata) a titolo di lucro cessante e di danno emergente.

I rischi insiti in una materia controversa e contingenze di altra natura possono suggerire di nascondere il mutuo sotto altre forme complesse e non agevolmente decifrabili. Ne è un esempio frequente e importante il contratto di compra-vendita con patto di retrocessione (detto anche di retrovendita, recupera, scrocco o mohatrae per la sua origine araba)¹⁷ con cui il compratore (creditore) acquista per una certa somma da un venditore (debitore) un bene con la condizione che gli sarà rivenduto successivamente ad un prezzo concordato. Il contratto riveste facilmente un carattere usurario se ha una durata prestabilita (ve ne sono anche perpetui) e se la somma ricevuta dal debitore è minore di quella che sborserà per la rivendita;¹⁸ la dissimulazione del prestito può assumere una grande varietà di forme, di cui questa o quella si ritrovano in tutta la penisola anche nell'età moderna.

Nel territorio milanese, come è stato documentato per i secc. X-XI, il negozio comporta sempre il pegno di un bene immobile, il cui godimento può spettare al creditore o rimanere al debitore, e sovente prende forme diverse per mascherare la sua natura reale; ad es. il creditore acquista una terra dal debitore e la trattiene fino alla rivendita prelevandone i frutti come un interesse, oppure la lascia in uso al debitore in cambio di un livello fino al riscatto o ancora gli concede l'usufrutto e la facoltà di alienarla a terzi riservandosi però il diritto di prelazione.¹⁹ In altre applicazioni rurali il creditore acquista e paga in anticipo ad un prezzo una parte del prossimo raccolto e il debitore si impegna a comprarla subito dopo al prezzo allora corrente, oppure il creditore presta una quantità di derrate di un certo valore e il debitore promette di consegnargli dopo il raccolto una quantità di derrate equivalente in base al prezzo di mercato allora vigente; in questi casi l'interesse è implicito nella differenza tra il prezzo iniziale e quello finale che il creditore, profittando della sua influenza, tenderà a dilatare o ridurre rispetto al prezzo di mercato a seconda che al tempo del raccolto debba rivendere o

¹⁷ “Scrocco” secondo F. Galgano (*Lex mercatoria*, Bologna 2001, p. 59), “contractus mohatrae” nella voce “Usura” del *Novissimo digesto italiano* (p. 374).

¹⁸ Per la frequenza e importanza del patto cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., IV, pp. 570-572.

¹⁹ C. VIOLANTE, *Per lo studio dei prestiti dissimulati in territorio milanese (secoli X-XI)*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, I, Milano 1962, pp. 646 sgg..

riacquistare²⁰ Apparentata con le operazioni precedenti, diffusa soprattutto nelle zone rurali meridionali e anch'essa veicolo di pratiche usuarie è la "vendita alla voce", in cui un commerciante o un grande proprietario (il creditore) paga a un contadino (il debitore) il valore provvisorio d'acquisto di un prodotto agricolo da consegnarsi dopo il raccolto e da saldarsi al prezzo di mercato che sarà stabilito dal comitato locale prezzi (quello che, come succede in molte comunità della penisola, è incaricato di rilevare i prezzi delle derrate principali ai quali ancorare i calmieri); la misura dell'interesse dipende allora dal prezzo fissato al tempo del raccolto, che il comitato - facilmente influenzato dal creditore - tenderà a indicare in misura a lui conveniente²¹.

Tra le altre soluzioni escogitate dal mercato è assai diffusa la sostituzione del mutuo con altri tipi di contratti leciti che contemplano l'interesse sotto forma di variazione dei tassi valutari (cambi traettizi di andata e ritorno) o con qualche variante, legittima o no, del contratto di censo che permette di salvaguardare il capitale e il pagamento dell'interesse.

c) Il prestito (a cambio) marittimo.

È una specie particolare di mutuo, da cui si differenzia perché il debitore è un mercante che si reca oltremare, il che implica l'esistenza di un rischio maggiore per il creditore. Anche questo contratto (*foenus nauticum*) prevede inizialmente la cessione di denaro liquido nel porto di partenza e la sua restituzione nella stessa moneta e nel medesimo porto al ritorno della nave da un viaggio concordato o dopo un periodo di tempo prestabilito, verosimilmente con un compenso supplementare a titolo di interesse.

Nel caso che la nave vada perduta a causa di naufragio, distruzione o cattura da parte di terzi, il credito s'intende estinto e quindi il debitore non deve più nulla. Considerato il rischio elevato, è chiaro che la somma chiesta dal creditore è molto superiore a quella da lui fornita e quindi a maggior ragione è sospetta d'usura, al punto che nel 1236 il prestito marittimo viene esplicitamente condannato dalla Chiesa. Anch'esso viene perciò stipulato, prima di tale data e ancor più dopo, in forme atte a nascondere la richiesta di un interesse, ad es. si indica non la somma fornita ma solo quella da rimborsarsi oppure si specifica che il versamento è a titolo gratuito (*gratis et amore*), ma il rimborso è sempre condizionato al ritorno della nave nel porto di partenza. Una variante molto diffusa, che si ispira al cambio terrestre, è quella per cui

²⁰ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., IV, pp. 550.

il rimborso deve avvenire dopo l'arrivo della nave in un porto estero e in quella valuta, sicché diventa impossibile accertare dal tasso di cambio, di per sé variabile, la misura dell'eventuale interesse. È possibile che il contratto, noto come prestito a cambio marittimo, implichi in qualche caso un secondo contratto di ritorno alla piazza di partenza per rimborsare un creditore stanziale, ma può anche essere il segno di una maggior presenza dei mercanti nei traffici d'oltremare. Nell'età moderna, grazie anche all'allentarsi dei vincoli canonici, l'importanza assunta dai commerci, la diffusione delle cambiali tratte, il movimento delle fiere e la diffusione delle girate determinano un'ulteriore mutazione del contratto, ormai d'uso universale in tutta l'Europa. Nella sua nuova veste, esso è noto come cambio marittimo, un'espressione ambigua perché il termine "cambio" fa pensare a una diversità di valute (il che non è), mentre a Genova - dove il contratto è praticato correntemente nei secc. XVII-XVIII - è usato a lungo come sinonimo di prestito. Nella sostanza il cambio marittimo non si differenzia dal *foenus nauticum*, salvo che le condizioni essenziali e la misura dei valori sono tutte esplicitate senza alcun travestimento: come nell'antico schema, la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi sono subordinati al salvo ritorno della nave, il credito è garantito da un'ipoteca sul corpo della nave e sono previste procedure esecutive abbreviate qualora il capitano, al suo ritorno, non intenda liquidare il dovuto. Il contratto così congegnato presenta tuttavia l'inconveniente di un'anima duplice in quanto soddisfa bisogni diversi (il credito di gestione della nave e la copertura dei rischi di mare); bisognerà attendere il sec. XIX perché le sue componenti si scindano in due monconi, di cui uno darà vita al contratto di mutuo navale e l'altro si unirà al ceppo ormai plurisecolare dell'assicurazione marittima.

d) Il cambio traettizio mercantile.

Largamente usato nelle piazze mercantili è il contratto di cambio o di *cambium per litteris*; i più antichi esemplari conosciuti sono genovesi e risalgono al 1155, ma l'operazione deve eseguirsi già da tempo. Mediante tale contratto una persona versa una certa somma in moneta locale ad una seconda persona, che si impegna a pagare (od a far pagare) alla prima (od a chi da lei indicato) una data somma in un altro luogo e nella moneta ivi usata.

L'operazione può implicare soltanto due persone (ma è caso raro), se i contraenti che nella prima piazza si scambiano una certa somma si recano ambedue nella seconda dove liquidano

²¹ *Ibidem*, pp. 565-566.

personalmente la pendenza; oppure può prevedere la presenza nella piazza finale di una terza persona, incaricata da un contraente di pagare o riscuotere a suo nome, o quella di due altre persone, ciascuna delle quali agisce per un contraente. In tale forma, che è quella classica, agiscono quattro soggetti in due luoghi diversi: chi versa il capitale (creditore o datore del denaro), che in genere è un mercante che ha del denaro nella piazza A e desidera trasferirlo nel luogo B per farvi dei pagamenti; il suo corrispondente in B che per suo conto dovrà riscuotere la cambiale (beneficiario); chi riceve il denaro in A (debitore, prenditore o traente), che di norma è un mercante che abbisogna di denaro per acquistare merci da vendere in B; e il suo corrispondente in B (trassato) che dovrà pagare per suo conto.

Al momento della stipulazione del contratto, il prenditore del denaro consegna al datore una lettera che egli invierà al beneficiario affinché la presenti al trassato per avere il pagamento. La lettera acquista nel tempo i connotati di un titolo di credito autonomo, la cambiale tratta (v. oltre); il suo uso crescente va a scapito del contratto di cambio, che però non scompare: in molti luoghi continua ad usarsi sino al Settecento inoltrato, probabilmente per il desiderio di sanzionare i vincoli tra i due contraenti avanti il foro della città in cui abitano.

e) Il deposito bancario.

Il contratto non va confuso con quello di deposito, conosciuto e regolamentato già nel diritto romano, che non offre spazio alcuno all'esercizio del credito perché si riduce alla consegna di un cosa mobile esattamente identificata a scopo di custodia gratuita con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Ben diverso è il c.d. deposito irregolare, una specie anomala di deposito avente per oggetto beni fungibili, in particolare denaro, che devono essere restituiti in genere e che il depositario può usare liberamente avendone ottenuto la proprietà. Esso acquista una particolare importanza nei comuni cittadini, ove l'espansione dell'economia mercantile e monetaria incoraggia i privati a depositare somme di denaro presso *bancherii* e mercanti talvolta per la semplice custodia, ma più di frequente per ricavarne un reddito.

Questo contratto innominato, che non ha alcun legame con i contratti tipici medievali, è usato già dal tardo sec. XII e consiste in un atto notarile con cui il banchiere riconosce di aver ricevuto una certa somma e si impegna a restituirla a richiesta o a una data concordata; la causale è indicata raramente (*nomine depositi, <pecunia> quas teneo in banco meo, ecc.*) e

così pure l'interesse.²² In seguito, l'operazione è registrata nei libri contabili dei depositari, i banchieri *de scripta*, ed è accompagnata dalla consegna ai depositanti di documenti di vario nome e forma attestanti il ricevimento della somma e l'impegno a rimborsarla; sono essenzialmente delle quietanze che comprovano i diritti dei creditori e dai quali deriveranno in età moderna i primi biglietti di banca (fedi di credito dei banchi napoletani, biglietti di cartulario dei banchi di San Giorgio, cedole del Banco di Santo Spirito, ecc.).

La diffusione del deposito irregolare negli ultimi secoli del medioevo e in età moderna è agevolata da diversi fattori: la possibilità che offre di eludere il divieto di usura giustificando l'interesse come utile di compartecipazione agli affari o come un dono discrezionale del debitore, secondo la prassi dei banchi fiorentini del Quattrocento; gli speciali privilegi di cui godono i depositi presso enti statali come la Camera veneziana del frumento o i banchi pubblici; l'obbligo imposto sovente dalla legge di effettuare in tali banchi i pagamenti superiori ad un certo importo.

f) L'anticipazione.

Nel significato odierno, è l'operazione con cui una banca presta una somma ad un cliente dietro garanzia di beni (merci o titoli) che la banca trattiene in pegno; in genere il credito è utilizzato dal cliente per affari che devono ancora concludersi. In questi termini, si tratta di un contratto diffusosi soprattutto in tempi recenti, dal sec. XIX in poi. Prima di tale epoca l'operazione è certamente conosciuta nella sua essenza, ma non facilmente documentabile; a metà Trecento, a Milano, è consuetudine che i conestabili delle compagnie mercenarie ricevano dal tesoriere visconteo un anticipo sulla paga sotto forma di mutuo garantito dalla paga stessa, mentre i mercenari si procurano il contante presso usurai privati dietro pegno di cavallo, armi e paghe future; a Firenze, dove il problema è analogo, nel 1362 viene addirittura fondato un banco o "presto degli stipendiarii" con la funzione di concedere anticipi senza interessi a conestabili e caporali²³.

Di anticipazioni su redditi futuri vi sono prove e indizi sporadici anche in altri ambiti: nelle campagne per le colture in atto, nelle relazioni commerciali e nell'economia marittima, dove per consuetudine alla vigilia della partenza gli uomini dell'equipaggio lasciano ai famigliari l'acconto avuto dall'armatore a titolo di prestito. Meglio documentate sono le anticipazioni

²² R. DI TUCCI, *La nave e i contratti* cit., pp. 89, 93, ecc.

concesse dai banchi pubblici allo stato e a privati: se ne hanno abbondanti conferme nella contabilità quattrocentesca del Banco di San Giorgio ²⁴ e in quella dei banchi di età moderna.

g) Lo sconto.

Nella terminologia finanziaria, si chiama sconto la trasformazione in valori liquidi attuali di valori esigibili in futuro; esso presuppone l'esistenza di un interesse pari alla differenza tra l'importo percepibile a termine e il suo minor valore attuale. Colui che fornisce la liquidità attuale in cambio di un'obbligazione futura è il creditore; chi riceve il contante dietro cessione di un valore futuro è il debitore.

In questi termini lo sconto - in quanto deduzione dell'interesse - è implicito ad esempio nelle compra-vendite con patto di retrocessione con cui si mascherano i mutui ad interesse ed è probabilmente preso in considerazione nei trasferimenti privati di crediti a termine. A Venezia, nel sec. XIV, i fornitori di sale del Comune cedono i loro crediti a privati con sconti dal 30 al 14% sul valore nominale. ²⁵ Tuttavia esso non sembra ancora usato nella contabilità ufficiale con la sola eccezione di Genova. Qui lo sconto è introdotto poco dopo la metà del sec. XV nelle operazioni del debito pubblico, che in quel tempo è amministrato dalla Casa di San Giorgio e i cui interessi passivi (i proventi dei luoghi) sono liquidati per carenza di liquidità alcuni anni dopo quello di competenza. A partire dal 1456 - per esplicita autorizzazione papale - la Casa delle compere, lo stato genovese e i privati possono liquidare, riscuotere e in genere negoziare tali interessi come fossero denaro liquido, con la deduzione di una somma (lo sconto !) dal loro valore nominale. Questa particolare configurazione dello sconto, pur continuando ad essere praticata a Genova sino alla metà del sec. XVIII, resta però un caso isolato. Anche a Venezia, negli stessi decenni che a Genova, le difficoltà finanziarie provocano ritardi considerevoli nel pagamento degli interessi sul debito pubblico: nel 1453 la Camera degli imprestiti è in ritardo di 8 anni, nel 1463 di 12, nel 1480 di 21, ...; gli interessi arretrati costituiscono un credito infruttifero di cui si fa un commercio attivo, ma lo sconto

²³ P. MAINONI, *Mutui alle compagnie di ventura al servizio dei Visconti*, in *Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo. Convegno di studi, Milano, 20, 21, 22 ottobre 1977*, Milano 1977, pp. 147-185.

²⁴ G. FELLONI, *I primi banchi pubblici della Casa di San Giorgio (1408 - 45)*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale: amministrazione, tecniche operative e ruoli economici. Atti del convegno: Genova, 1 - 6 ottobre 1990*, I, Genova 1991, p. 233.

²⁵ J.-C. HOCQUET, *Le sel et la fortune de Venise*, II, *Voiliers et commerce en Méditerranée 1200-1500*, Lille 1979, pp. 456-464; la citazione è di R.C. MUELLER, *The Venetian Money Market. Banks, Panics, and the Public Debt, 1200-1500*, Baltimore-London 1997, p. 111.

che vi è verosimilmente applicato resta un affare privato ed è sistematicamente ignorato dalla finanza pubblica.²⁶

2.3 I titoli di credito.

Alle prime forme di credito, diffuse un poco ovunque e costituite principalmente dai contratti pecuniari, si aggiungono gradualmente altri strumenti complementari di natura più sofisticata che sono applicati in sfere ben delimitate della vita economica. Sotto lo stimolo di esigenze specifiche, gli operatori tendono cioè a sperimentare meccanismi di altro genere, la cui diffusione è legata alla loro disciplina giuridica e alla valutazione morale che la Chiesa ne dà. Perché le nuove forme di credito siano adottate su larga scala occorre che esse abbiano una fisionomia definita per legge: un processo molto lungo, perché la configurazione giurisprudenziale degli istituti non può limitarsi a prendere atto dell'evoluzione degli usi di piazza, ma deve tener conto anche dei precetti della Chiesa che nei paesi cattolici è la massima autorità morale.

Per certo, a partire dagli ultimi secoli del medioevo il mondo del credito si mette in movimento e si arricchisce di alcune innovazioni di cui è difficile ricostruire la mappa esatta e la stessa cronologia, ma che hanno avuto conseguenze rilevanti sul piano economico, giuridico e aziendale. Il loro sbocco finale è rappresentato dalla creazione dei titoli di credito, ossia documenti cartacei emessi dal debitore che sono consegnati al creditore in cambio del denaro liquido e conferiscono a questo ultimo (od al suo legittimo cessionario) il diritto alla controprestazione. Tali documenti presentano tre caratteri specifici: contengono la promessa unilaterale del debitore di adempiere alla controprestazione o un ordine rivolto ad un terzo accettante di eseguirla, per cui sono di per sé probatori del diritto del creditore; consentono di rendere più rapida la cessione del diritto, che si effettua con il loro trasferimento dal creditore ad un terzo mediante consegna o girata; offrono maggior celerità e sicurezza di adempimento perché essendo titoli esecutivi sono sufficienti al creditore insoddisfatto per ottenere dal giudice il pignoramento e l'esecuzione forzata dei beni del debitore.

Tra i titoli di credito di cui la penisola dispone agli inizi dell'età moderna vi è anzitutto la cambiale tratta, largamente usata sebbene la sua negoziabilità sia ancora ridotta; stanno

²⁶ G. LUZZATTO, *Il debito pubblico della repubblica di Venezia dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV*, Varese-Milano 1963, p. 258, e per un caso particolare ivi, nota (¹⁸⁷); A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*

emergendo la polizza di carico e quella di assicurazione; i titoli del debito pubblico, presenti da tempo con fisionomia astratta, sono prossimi ad acquistare una forma concreta che si materializzerà a partire dal sec. XVII. Non si tratta perciò di strumenti numerosi, ma di grande impatto sulla vita economica perché facilitano enormemente la circolazione dei capitali investiti nella mercatura, nei trasporti marittimi e nella finanza statale.

a) La cambiale tratta.

Tra i titoli di credito spicca la cambiale tratta, lo strumento creditizio più duttile e maggiormente usato dagli operatori del passato. Per ricostruire le fasi della sua evoluzione bisogna risalire ai secc. XII-XIII, quando la parola *cambium* designa le due forme in cui si può barattare del denaro.

La prima è chiamata più propriamente *cambium manuale* o *cambium sine litteris*, è esercitata dal *campsor* (il cambiavalute) e consiste nel ricevere una data specie di monete dando in cambio, contemporaneamente, un'altra specie. La seconda forma di cambio è quella dell'omonimo contratto che - per distinguerlo dal precedente - è chiamato *per litteris* (v. *supra*). Come si è già accennato, alla stipulazione del contratto il creditore riceve dal debitore una lettera indirizzata da questi al trassato per invitarlo a pagare al beneficiario la somma indicata; avuta la lettera, il creditore la spedisce al beneficiario, che la presenterà al trassato per avere il pagamento. La lettera, detta *tracta*, costituisce dapprima un semplice complemento del contratto (che infatti solitamente non ne fa menzione) e contiene soltanto l'ordine di pagamento rivolto dal debitore al proprio corrispondente all'estero. Nel corso del tempo tutti gli elementi essenziali del negozio (il documento scritto con l'ordine di pagare al procuratore del creditore, la sua presentazione al procuratore del debitore e il versamento del denaro) finiscono per essere riuniti in un solo documento autonomo costituito dalla cambiale tratta.

È ancora materia controversa tra gli studiosi se essa derivi dall'*instrumentum* o dalla *littera*, come pare più verosimile. Sta di fatto che nel primo Quattrocento la cambiale tratta, sorretta dai recenti istituti dell'accettazione (Firenze 1393, Lucca 1396, Genova 1403) e del protesto (Genova 1384 ?), ha ormai la dignità di titolo di credito e l'operazione di cambio si riduce alla semplice compra-vendita di una cambiale tratta, che il creditore (il datore del denaro) acquista per contanti dal traente (il prenditore).

cit., II, parte I, p. 511.

Il nuovo titolo acquista una diffusione crescente, grazie alla possibilità di usarlo per sistemare affari commerciali con altri mercati, per svolgere transazioni finanziarie con corrispondenti lontani e per coprire mutui locali ad interesse, considerati illeciti dalla Chiesa e dal diritto. Oltre alla funzione mercantile, con cui diventa possibile superare le barriere spaziali ed effettuare pagamenti in luoghi lontani senza rischiare il trasporto del denaro, la cambiale può assolvere infatti una funzione finanziaria e coprire un prestito oneroso, nascondendo l'interesse nelle differenze di cambio tra piazze diverse e aggirando così i divieti canonici dell'usura.

Queste due diverse funzioni non sono egualmente accettate alla Chiesa. Con un decretale di Pio V del 1571 si condannano infatti i cambi secchi (ossia la combinazione di una tratta di andata dal luogo A al luogo B e di una tratta di ritorno da B ad A), considerati un artificio per spezzare in due tronconi formalmente indipendenti un prestito ad interesse; e si permettono soltanto quei cambi che muovono il denaro in una sola direzione, in quanto la diversità tra il luogo di emissione e quello di pagamento sembra garantire l'esistenza tra le parti di un rapporto lecito (transazione mercantile, trasferimento di denaro in un'altra piazza).

Il ripudio ecclesiastico dei cambi secchi preoccupa vivamente il mondo finanziario e specialmente quello genovese, ove dal tardo Quattrocento ai primi del Seicento il commercio in cambi va continuamente crescendo, e la preoccupazione di mascherare meglio le operazioni finanziarie stimola un ulteriore affinamento delle tecniche cambiarie; le due tratte di andata e ritorno sono rese formalmente ancor più indipendenti e diventa praticamente impossibile interpretarle come i due tronconi di un mutuo ad interesse. La Chiesa, lungi dall'aver una posizione chiara e rigida, nel 1625 deve introdurre eccezioni e interpretazioni più flessibili; tuttavia il cammino della cambiale finanziaria verso la legittimazione canonica si conclude soltanto nel 1745, quando - come si è già detto - un'enciclica di Benedetto XIV finisce per ammettere la liceità di un (moderato) interesse nei prestiti privati.

Al processo di regolamentazione della cambiale partecipano anche canonisti e giureconsulti laici (specialmente il romano Scaccia e i genovesi della Torre e Casaregis), spesso combattuti tra il rispetto dovuto alle dottrine canoniche e le necessità obiettive dei mercanti. Più concreto e rispondente ai bisogni della piazza è l'apporto dei giudici che, dovendo pronunciarsi su casi concreti, finiscono per consacrare molti usi mercantili. Tra essi è di particolare importanza l'adozione di procedure semplificate per soddisfare il beneficiario, il che conferisce alle cambiali maggior sicurezza e agilità; in base agli statuti genovesi del 1498 e del 1589, il

debitore insolvente di una cambiale ha 24 ore di tempo per pagare, dopo di che inizia l'esecuzione forzata dei suoi beni; a Napoli la questione è regolata da una prammatica del 1565, promulgata ad istanza di mercanti genovesi e fiorentini, che riconosce efficacia di titolo esecutivo alle cambiali non onorate, purché siano state accettate dal debitore e protestate nelle dovute forme.

Sebbene estremamente utile per trasferire denaro tra piazze diverse, la diffusione della cambiale è intralciata da due circostanze: 1) non è girabile, per cui non può pagarsi che al beneficiario o al suo procuratore, e 2) il beneficiario può riscuoterla solo dove il trassato o il suo procuratore hanno la sede dei propri affari. Per superare gli ostacoli, i banchieri traenti prendono l'abitudine di spiccare delle cambiali pagabili dal trassato o dal suo procuratore in una determinata fiera (che rappresenta così il domicilio temporaneo dell'uno o dell'altro). In tal modo la circolazione delle cambiali tende a concentrarsi periodicamente nelle fiere, dove possono essere pagate, compensate o rinnovate.

Le fiere in cui si domiciliano le cambiali sono quelle in merci stabilite inizialmente nella Champagne e in seguito a Ginevra, Lione e Anversa, ma nel 1535 i banchieri genovesi danno vita a fiere molto particolari, nelle quali si traffica esclusivamente in cambiali finanziarie e mercantili. Queste fiere di cambio, come sono chiamate, hanno come sede iniziale la città di Besançon e da qui si trasferiscono successivamente in altri luoghi tra cui Piacenza, Novi e Sestri Levante, in una significativa marcia di avvicinamento alla città di Genova, dove si tengono le fila degli affari. Le fiere di cambio durano otto giorni, si tengono quattro volte l'anno ad intervalli regolari (Apparizione, Pasqua, Agosto, Santi) e si svolgono secondo le norme emanate dal senato genovese; l'osservanza del regolamento è affidata ad un apposito magistrato, formato da un console e due consiglieri (di cui uno milanese), che giudica anche in prima istanza. I protagonisti principali delle operazioni sono banchieri, mercanti o procuratori, che dalle piazze di residenza si trasferiscono nelle fiere per sistemare gli affari cambiari della propria azienda o di aziende altrui. Le fiere hanno un sistema monetario proprio, basato su una unità di conto (lo scudo di marche) ancorata stabilmente all'oro²⁷, e funzionano come una specie di pompa che ogni tre mesi attira cambiali da tutta l'Europa, le liquida con un sistema di compensazione multipla che anticipa le odierne *Clearing Houses* e ne emette altre nuove verso le singole piazze o per la fiera successiva.

Gli affari assumono forme svariate, ma nella sostanza sono riconducibili a due grandi categorie: i cambi liberi, che servono soprattutto per sistemare le pendenze mercantili, e i cambi con ricorso, che si adottano invece per le operazioni finanziarie. La tecnica della ricorso è basata su una successione di cambiali rinnovate ogni tre mesi, che consentono al debitore di disporre di una certa somma per un periodo prestabilito. Per mezzo di essa gli operatori genovesi di fiera possono prendere denaro in prestito da diversi risparmiatori, radunare somme ingenti e prestarle a terzi, specialmente alla corona di Spagna e ai suoi domini italiani, guadagnando la differenza tra l'interesse pagato ai risparmiatori e quello ottenuto dal mutuatario.

Le fiere di cambio hanno un grande sviluppo per oltre mezzo secolo, durante il quale i genovesi sono i maggiori finanziari d'Europa. Il loro giro d'affari comincia a espandersi intorno al 1550, si accelera dopo il 1580 e raggiunge un massimo negli anni 1596-1610, quando le fiere trattano un volume di cambiali pari a 20-25 milioni di scudi d'oro per ogni fiera, ossia 80-100 ogni anno: una cifra che equivale alle entrate annuali di Spagna, Francia, Inghilterra e Italia messe insieme. Dopo una breve pausa di riflessione tra incombenti forze depressive, intorno al 1620-25 inizia una parabola discendente, che conclude il grande ciclo delle fiere genovesi: le ragioni sono rappresentate essenzialmente dalla cessazione dei finanziamenti genovesi alla Spagna, il cui bilancio pubblico è sempre più ingovernabile, e dalla diffusione nelle altre piazze della girata cambiaria, grazie alla quale il beneficiario può trasferire la cambiale a terzi e riscuoterne il prezzo nel luogo stesso in cui abita.

b) La polizza di carico.

Deriva per tappe successive dall'estratto dei libri di bordo che lo scrivano della nave, secondo le consuetudini commerciali del Mediterraneo, consegna al caricatore con la descrizione delle merci imbarcate per suo conto; gli statuti veneziani del Tiepolo del 1229 sono molto espliciti su questi aspetti²⁸. Nel sec. XIV, forse per l'intensificarsi dei rapporti marittimi con l'Europa settentrionale, il documento comincia ad essere compilato e sottoscritto dallo stesso capitano, come si pratica in quei mari. Gradualmente, esso si trasforma da semplice ricevuta in un titolo che legittima il destinatario di fronte al capitano per la consegna delle merci ivi descritte,

²⁷ Il rapporto costante è di 100 scudi di marche per 101 scudi d'oro c.d. "delle cinque stampe" (ossia di conio spagnolo, genovese, napoletano, fiorentino e veneziano).

indipendentemente da qualsiasi altro evento, ed è negoziabile con girata all'ordine o al portatore. Quando acquisisca questi caratteri propri è difficile dire; per molto tempo i nomi con cui il documento è conosciuto richiamano la sua funzione originaria (*scriptum de recepto*, *appodixia*, *scriptura*) e solo nel sec. XVI comincia a chiamarsi *appodixia caricamenti*, lettera di porto o di caricamento e più tardi polizza²⁹. Al medesimo periodo risalgono gli esemplari più antichi rinvenuti tra gli atti processuali di controversie marittime discusse a Genova; secondo alcune decisioni della Rota civile, il diritto alla consegna della merce spetta alla persona indicata nella polizza e il trasferimento del titolo ad una terza persona implica che questa subentra nel diritto alla consegna. Nella polizza di carico sono quindi presenti, per la giurisprudenza genovese del Cinquecento, due requisiti essenziali: il valore probatorio del titolo circa il diritto alla consegna e la sua trasferibilità ad altri; è difficile dire se vi si accompagna anche il diritto del creditore insoddisfatto a rivalersi sui beni del vettore, come si verifica sicuramente nel sec. XVII³⁰.

c) La polizza di assicurazione.

Sebbene sin dal medioevo l'assicurazione abbia per oggetto anche la vita delle persone e i trasporti terrestri, è in campo marittimo che essa conosce la fortuna maggiore e gli sviluppi più vistosi. L'intensificarsi dei traffici oltremarini non stimola soltanto l'elaborazione e il raffinamento della documentazione riguardante il trasporto, ma anche di quella concernente il corpo della nave e le merci. Secondo le fonti disponibili,³¹ la considerazione del rischio di perdita totale o parziale assume rilievo dominante sin dal tardo sec. XII ed è già presente nei contratti di prestito e di cambio marittimo, dove il sensibile divario tra la prestazione e la controprestazione comprende promiscuamente l'interesse puro e una maggiorazione adeguata all'intensità del rischio. Il contratto di assicurazione rivolto esclusivamente alla copertura di eventuali perdite della nave e/o delle merci sembra prendere corpo nel tardo Duecento sotto

²⁸ G. CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1978, p. 332; sui libri di bordo cfr. M. FORTUNATI, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma 1996, pp. 176.

²⁹ E. BENZA, *Le forme primitive della polizza di carico*, Genova 1925, p. 15; E. BENZA, *L'evoluzione storica della polizza di carico ed il problema delle lettere di garanzia*, Milano 1926, pp. 14; qualche cenno in A. PERTILE (*Storia del diritto italiano* cit., IV, p. 692, dove si parla delle lettere di porto e di carico, che potevano girarsi ad altri in caso di vendita della merce).

³⁰ *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, p. 208.

³¹ E. BENZA, *Il contratto di assicurazione nel Medio Evo. Studi e ricerche*, Genova 1884, pp. 238; F. MELIS, *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli XIV-XVI)*, I, Roma 1975, pp. XLVI+368; G. CASSANDRO, *Saggi di storia* cit., pp. VIII+430.

forme varie, com'è usuale per i negozi ancora in fieri. Uno degli schemi più diffusi è quello per cui uno o più assicuratori si dichiarano debitori verso l'assicurato di una somma che gli verseranno soltanto se i beni indicati (la nave con i noli del carico oppure determinate merci) **non** giungeranno sani e salvi nel luogo di destinazione, altrimenti (ossia in caso di arrivo) il loro debito si intende annullato; in qualche caso si precisa che il debito dell'assicuratore deriva dall'aver egli acquistato le merci, onde il contratto sembra una vendita fittizia che si perfezionerà con la perdita della nave.³² Sino al tardo Trecento nei contratti notarili genovesi non si fa cenno del premio, che è verosimilmente versato agli assicuratori al momento della stipulazione, mentre già nei documenti pisani del 1324 e in quelli lucchesi del 1334 compare chiaramente il pagamento di una somma “per la sigurtà”³³, *pro securitate*³⁴. Accanto o in sostituzione dei contratti notarili prende piede una scrittura privata, *apodixia* o polizza, che dapprima è una semplice quietanza di pagamento e poi - soprattutto in ambito veneziano e toscano - un documento che riproduce tutti gli elementi del contratto del quale fa prova; dapprima i mercanti genovesi restano fedeli all'intervento del notaio, ma alla fine del sec. XIV, forse per influenza dei numerosi mercanti toscani presenti nella piazza, l'assicurazione in forma di scrittura privata (*ad florentinam*) si afferma anche tra loro, mascherata da vendita fittizia³⁵. Il salto di qualità della polizza da documento privato a titolo di credito si completa quando all'efficacia probatoria di cui gode da tempo, ad es. in Toscana, le viene attribuita “la stessa efficacia esecutiva ond'erano privilegiati gli atti pubblici e le obbligazioni cambiarie”³⁶. Questo momento chiave è scandito sul piano normativo dal trasferimento della competenza in materia assicurativa dalla magistratura ordinaria a quella mercantile, che avviene a Venezia nel 1468, a Genova probabilmente dopo il 1485 e a Firenze nel 1524, con l'istituzione in seno al Tribunale della mercanzia di una sezione speciale demandata agli “Ufficiali di sicurtà”³⁷.

³² M. BALARD, *La Romanie génoise (XIIe – Début du XVe siècle)*, II, Genova 1978, pp. 631-639; L. LIAGRE-DE STURLER, *Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales génoises (1320-1400)*, I, Bruxelles 1969, pp. XC-CXXIII.

³³ M. BERTI, *Economia marittima e assicurazione a Pisa nella prima metà del Trecento*, in *Aspetti della vita economica medievale. Atti del convegno di Studi nel X Anniversario della morte di Federigo Melis. Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984*, Firenze 1985, pp. 413-422.

³⁴ F. MELIS, *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli XIV-XVI)*, I, Roma 1975, pp. 5-6, 20.

³⁵ J. HEERS, *Gênes au XVe siècle, Activité économique et problèmes sociaux*, Paris 1961, p. 207; F. MELIS, *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli XIV-XVI)*, I, Roma 1975, p. 42.

³⁶ E. BENZA, *Il contratto di assicurazione nel Medio Evo. Studi e ricerche*, Genova 1884, p. 137; F. MELIS, *Origini e sviluppi cit.*, p. 25.

³⁷ *Ibid*, pp. 172-176.

d) I titoli del debito pubblico.

Un'altra specie di titoli di credito deriva dall'evoluzione secolare del debito pubblico, in particolare dai prestiti a medio-lungo termine chiesti dagli stati per fronteggiare bisogni rilevanti di natura straordinaria. Secondo la prassi comune, i sottoscrittori sono registrati in appositi partitari con il rispettivo capitale che hanno il diritto di trasmettere agli eredi o di cedere a terzi. Poiché si tratta di cifre ingenti, per semplificare i calcoli degli amministratori e degli stessi creditori in taluni paesi si riconosce l'utilità di suddividere il capitale in tagli uniformi. È quanto si fa a Genova agli inizi del Duecento: il sistema delle "compere" (ossia dei mutui consolidati) è ormai avviato e con esso compare nel linguaggio finanziario un termine usato da tempo per misurare la comproprietà di una nave e ora impiegato per indicare la partecipazione ad una compera. E' il termine *locus* (più tardi «luogo»), che compare per la prima volta (forse) in un documento del 1214 e in seguito è adottato anche per i monti di Firenze, Roma, Bologna e altre città italiane ad esclusione di Venezia. Nella sua accezione finanziaria, il luogo è una quota ideale del debito pubblico, un taglio standard del valore nominale di 100 unità locali di conto, frazionabile o aggregabile a volontà dei titolari, nominativo, trasferibile e talora privilegiato³⁸. Esso presenta quindi alcuni caratteri essenziali degli odierni titoli del debito pubblico, ma non la materialità. Il passo successivo risale ai secc. XVII-XVIII, quando in alcuni stati italiani si afferma l'uso di rilasciare a ciascun sottoscrittore un documento (cedola, cartolina, azione, patente) che attesta il suo credito e lo rappresenta: a Roma l'amministrazione dei monti è regolamentata con un breve di Paolo V del 1615 che prescrive, tra le altre cose, l'iscrizione sulla patente (in cartapeccora) di quanto è segnato nel registro del monte, l'annotazione degli eventuali vincoli e obbligazioni a cui i luoghi sono sottoposti, il ritiro della patente in caso di cessione a terzi e l'emissione di una patente nuova per l'acquirente subentrante. L'innovazione, introdotta dapprima negli stati pontifici e più tardi a Venezia, Milano, Firenze, Torino, ecc., non incrementa forse il mercato dei luoghi di monte ma, aggiungendo agli altri caratteri la materialità, li promuove al rango di titoli di credito³⁹.

³⁸ G. FELLONI, *Genova e la storia della finanza: una serie di primati ? Genoa and the history of finance: a series of firsts ?*, Genova 2005, pp. 31-35

³⁹ F. COLZI, *Il debito pubblico del Campidoglio. Finanza comunale e circolazione dei titoli a Roma fra Cinque e Seicento*, Napoli 1999, pp. 34 per la patente, pp. 37-43 per l'organizzazione amministrativa e p. 246 per il titolo del breve.

Quanto ai debiti fluttuanti, nel medioevo si usano occasionalmente dei mandati di pagamento emessi dai funzionari statali sulle casse pubbliche, rappresentati da documenti cartacei nominativi e pagabili a vista: hanno questo carattere le *cartae debiti communis Mediolani* che circolano colà nel Trecento⁴⁰ e se ne può trovare qualche esemplare nei libri mastri del comune di Genova del tempo. Non molto diverse sono forse le contemporanee fedeli di credito emesse dal Monte comune di Firenze, nonostante si dica di esse con balda sicurezza che “acquistarono valore di carta moneta”⁴¹; ma in realtà non hanno nulla a che fare con i titoli fluttuanti di tipo moderno: quelle sono ordini di pagamento di crediti ormai maturi, questi sono invece promesse di pagamento a termine rilasciate dall’erario in cambio di denaro contante. Come è noto, i primi titoli fluttuanti di tipo moderno, ossia concepiti come mezzo sistematico per sopperire alle difficoltà temporanee di tesoreria saranno gli *Exchequer bills* in Inghilterra (1696).

⁴⁰ G. BARBIERI, *Aspetti dell’economia lombarda durante la dominazione viscontea-sforzesca. Rassegna di documenti*, Milano 1958, p. 31.

⁴¹ L. DAL PANE, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del granducato*, Milano 1965, p. 38; la notizia è ricavata forse da A. PAOLINI (*Ragionamento storico-politico sul debito pubblico della Toscana*, in “Continuazione degli Atti dell’I. e R. Accademia economico-agraria dei Georgofili”, IX (1831), p. 198), al quale si deve probabilmente l’affermazione che tali fedeli “acquistarono valore di carta moneta”.

3.0 Dalla parte dei debitori: la domanda di credito.

3.1 La domanda di credito e le sue motivazioni.

La molteplicità delle forme contrattuali è ovviamente il risultato degli accordi raggiunti dai contraenti, le cui esigenze variano a seconda della loro condizione e delle circostanze del momento per cui debbono essere soddisfatte con modalità differenti. Le situazioni che stanno alla base della domanda e dell'offerta di credito sono pertanto un ottimo riferimento per illustrare alcuni caratteri originari della storia del credito in Italia nel periodo considerato.

Nel mondo contemporaneo, quando si considerano il soggetto debitore e lo scopo per cui intende procurarsi quei particolari beni, il credito viene comunemente classificato in tre categorie: credito al consumo, se il debitore richiede dei beni che si estinguono al momento di consumarli, come possono essere le derrate alimentari o anche il denaro che gli serve per acquistarle; credito alla produzione, se si tratta di capitali che il proprietario non investe direttamente e di cui cede l'uso a chi ne è sprovvisto ma saprebbe impiegarli con maggior profitto nell'agricoltura, nel commercio o nell'industria; credito pubblico, se il debitore è lo stato che intende procurarsi i mezzi liquidi di cui difetta durante la gestione ordinaria o straordinaria.

La classificazione ha delle implicazioni generali facilmente intuibili: il credito al consumo consente la mera sopravvivenza del debitore in una contingenza difficile ma temporanea, senza alcun miglioramento individuale o collettivo in termini di investimenti; ben più fecondo è il credito alla produzione, che mettendo a frutto il capitale di alcuni e le capacità imprenditoriali di altri consente di moltiplicare i beni con un vantaggio comune che può propagarsi all'intera società e spingerla fuori dal cerchio vizioso della povertà; il credito pubblico fornisce allo stato il potere d'acquisto necessario a coprire le deficienze di denaro liquido, che sono legate per lo più alle guerre di difesa, di espansione all'estero o di sviluppo interno.

La distinzione ha riscontri notevoli sul piano storico, anche se diversamente documentabili, e può essere utilmente impiegata per esplorare il mondo multiforme di quanti ricorrono al credito.

3.2 Il credito al consumo e i monti di pietà.

Il credito al consumo, che il divieto d'interesse ha relegato per lungo tempo in forme non documentate o difficilmente decifrabili, è probabilmente sempre presente nelle campagne, dove la modesta produttività del suolo e la precarietà dei raccolti compromettono di frequente le possibilità di sopravvivenza inducendo chi resta ad indebitarsi in denaro o derrate (la semente, il pane quotidiano) sino al successivo raccolto e spingendo i giovani in eccesso ad emigrare altrove. Le forme preferite sembrano consistere nel mutuo su pegno consacrato in un documento privato in duplice copia (una per ciascun contraente) o in un rogito notarile, negli acquisti anticipati del raccolto e nella compra-vendita reciproca di derrate a prezzi differenziati (lo "stocco"). Con ogni verosimiglianza i creditori sono il grande proprietario che ha riserve in eccesso, il rivenditore locale o il commerciante che fa da tramite con i mercati più vicini. Purtroppo le fonti disponibili sull'argomento sono scarse o pressoché ignorate dagli studiosi; se ne trova qualche eco nelle voci di usura che ricorrono sovente nei sinodi diocesani e nelle relazioni dei funzionari periferici o che emergono dalle carte processuali.

Anche nelle città le situazioni umane a rischio di sopravvivenza sono molto diffuse, almeno a giudicare dal fenomeno del pauperismo e dal moltiplicarsi degli interventi pubblici e soprattutto privati dal sec. XIV in poi. Il credito al consumo vi è certamente praticato in forme non dissimili da quelle usate nelle campagne, ma i beneficiari sono altri: non coloni o piccoli proprietari, ma giornalieri, artigiani, stipendiati pubblici e privati. Non sono cioè disoccupati o mendicanti, ai quali si rivolgono i soccorsi della beneficenza, ma soggetti solvibili perché dispongono normalmente di un reddito da lavoro⁴².

È soprattutto in aiuto di costoro che dal sec. XV cominciano ad operare i monti di pietà, istituiti sull'onda delle predicazioni francescane per estirpare l'usura mediante la concessione

⁴² P. MASSA PIERGIOVANNI, *Artigiani, credito e Monti di Pietà: l'esempio di Savona alla fine del Quattrocento*, in *Aspetti della vita economica medievale. Atti del convegno di Studi nel X Anniversario della morte di Federigo Melis. Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984*, Firenze 1985, pp. 530-540.

di piccoli prestiti su pegno. Se i monti aperti a Velletri (1402) e Arcevia (1428) hanno breve vita, quelli fondati successivamente riscuotono una notevole fortuna, come dimostra la loro moltiplicazione. Il primo monte di pietà vitale è fondato nel 1462 a Perugia ed è subito imitato altrove; nel giro di una dozzina d'anni nell'Italia centrale sorgono una quarantina di monti e in seguito la nuova istituzione dilaga nell'Italia settentrionale (Bologna 1473; Savona 1479; Milano e Genova 1483; etc.) e meridionale (Lecce 1520, Napoli 1539, Caserta 1548, etc.).

Il limite maggiore dei monti dipende dalla circostanza che, sino al primo Cinquecento, essi dispongono quasi unicamente dei capitali provenienti da sovvenzioni della Chiesa, elargizioni dei principi o donazioni private e dai relativi redditi; gli eventuali depositi in denaro di proprietà privata, non essendo remunerati, debbono avere un peso accessorio. Quando le richieste di mutuo superano le disponibilità, si fa appello alla liberalità dei singoli sotto forma di donazioni, lasciti ed elemosine o - nei casi più gravi - si provvede ad una raccolta pubblica con solenni processioni accompagnate dalla concessione di indulgenze.

L'ordinamento e il funzionamento di questi enti sono minutamente descritti nei loro statuti, che dedicano particolare attenzione alla concessione dei mutui. Nel caso del monte di Savona, ad esempio, i prestiti possono farsi solo agli abitanti della città, del distretto e della diocesi. Al mutuatario (il cui nome resta segreto) si rilascia un polizza che deve essere presentata per ottenere la restituzione dell'oggetto impegnato. I pegni, inalienabili e inviolabili, vanno riscattati entro 13 mesi (aumentati a 18 per gli oggetti d'oro, d'argento e in metallo, non deperibili) con il rimborso del prestito e, possibilmente, con il pagamento di un interesse non superiore allo 0,875 % il mese (il 9 % l'anno); scaduto il termine senza che siano riscattati, gli oggetti sono venduti all'asta pubblica e il ricavo, soddisfatti i crediti del monte, è accreditato al mutuatario⁴³. L'interesse richiesto dal monte di Savona serve a coprire le spese di gestione, conformemente alle raccomandazioni dell'Ordine francescano, ma agli inizi non è un fenomeno generale; il Monte di Padova applica una politica differenziata di gratuità per i prestiti sotto i 30 soldi e di rimborso del 5% l'anno per le somme maggiori⁴⁴; altri enti preferiscono attenersi alla lettera del divieto canonico e prestare sempre a titolo gratuito, con

⁴³ P. MASSA, *La contabilità dell'antico Monte di Pietà di Savona. Illustrazione del primo registro (1480)*, in *Savona nel Quattrocento e l'istituzione del Monte di Pietà*, Savona 1980, pp. 305-329; G. FIASCHINI, *Per una storia del credito a Savona fino alla fondazione del Monte di pietà (sec. XII-XV)*, in *Savona nel Quattrocento* cit., pp. 237-238.

la conseguenza di ridurre man mano le proprie disponibilità. La situazione cambia radicalmente nel 1515 quando Leone X, con la bolla *Inter multiplices*, riconosce il diritto a chiedere un interesse ai mutuatari in contropartita delle spese di gestione; da quel momento è la stessa organizzazione ecclesiastica a promuovere i monti di pietà che si espandono ulteriormente in Italia (specie nel Mezzogiorno) scalzando in molti luoghi i prestatori ebraici e cominciano a diffondersi anche negli altri paesi cattolici.

Ai monti di pietà stabiliti nei centri urbani fanno riscontro nelle campagne organismi simili, sorti forse dalla trasformazione di enti medievali preesistenti, che sembrano diffondersi dal sec. XVI in poi e sui quali siamo comunque poco informati: i monti delle castagne, che prestano castagne e altre derrate nelle zone montuose più povere con un'economia di sussistenza, e i monti frumentari, che esercitano il credito sotto forma di prestiti in grano concessi soprattutto alla produzione (per la semina) e in minor misura al consumo, da restituirsi al successivo raccolto; in Piemonte, questo secondo tipo di prestito comporta un interesse modesto, se il debitore può fornire pegno, elevato in caso contrario⁴⁵.

3.3 Il credito alla produzione.

Le informazioni sul credito corrisposto alle attività di produzione, siano esse agricole, artigianali, commerciali o finanziarie, sono decisamente scarse, nonostante dal sec. XIV l'accettazione dell'interesse in questi casi renda più trasparente la documentazione disponibile. È verosimile che la maggior parte i contratti non sia a breve termine, come per il credito al consumo, ma ad una scadenza prolungata compatibile con i tempi di ritorno del capitale circolante e degli investimenti fissi.

Nelle campagne le somme occorrenti per gli investimenti agrari o fondiari sono probabilmente molto più elevate di quelle necessarie per le modeste attrezzature delle imprese artigiane nelle città. Lo suggerisce la circostanza che, quando i capitali sono oggetto di mutuo, la qualità dei creditori è assai diversa: nel primo caso (come appare da qualche sondaggio) il denaro è sborsato dai feudatari e dai grandi possidenti locali nella forma prediletta di prestito

⁴⁴ G. ZALIN, *Il Monte di Pietà*, in "Padova e il suo territorio. Rivista di storia arte cultura", VIII (1993), n. 46, p. 57.

⁴⁵ G. CALIGARIS, *Evoluzione dei Monti di Pietà e politiche produttivistiche nel Regno di Sardegna in Età Moderna*, in P. AVALLONE (a cura di), *Il "Povero" va in banca. I Monti di Pietà negli antichi stati italiani (secc. XV-XVIII)*, Napoli 2001, pp. 36-37.

con pegno di terra o di acquisto di censo immobiliare; nel secondo caso i mutuatari sembrano persone di ceto non altrettanto superiore rispetto ai sovvenuti. Quanto al credito di esercizio, nelle campagne esso si manifesta soprattutto con il prestito di semente a cui i coltivatori ricorrono presso i proprietari maggiori, i commercianti locali o i monti frumentari, ma occorre ammettere che si tratta tuttora di un argomento poco esplorato.

Nei centri urbani, il capitale fisso delle aziende è modesto e prevale verosimilmente il credito di esercizio sotto varie forme. Lo si ritrova certamente nelle compra-vendite con pagamento a termine effettuate dalle famiglie, dagli enti pubblici, dai mercanti che operano nell'ambito locale e da quelli in affari con corrispondenti esteri; di credito d'esercizio sotto forma di anticipazioni o acconti fruiscono sia gli artigiani che lavorano su commesse dei mercanti imprenditori, sia questi ultimi nei riguardi dei loro clienti. La documentazione relativa può rinvenirsi negli atti notarili, ma come norma è consegnata ai libri contabili nei quali i privati registrano in modo esplicito, grazie alla loro riconosciuta legittimità, i crediti di esercizio concessi od ottenuti e aggiornano i conti correnti ai corrispondenti con cui v'è un rapporto di compensazione reciproca; ne sono una chiara dimostrazione i registri toscani, di cui F. Melis ha illustrato con sapienza il contenuto dal punto di vista finanziario.

3.4 Il credito allo stato.

Ma è soprattutto il debito pubblico (come è d'uso chiamare il credito allo stato dalla prospettiva di quest'ultimo) a rivestire un'importanza indiscutibile e ben documentata⁴⁶.

Le categorie in cui si suole classificare (fluttuante e consolidato, quest'ultimo distinto in vitalizio, redimibile e perpetuo) sono presenti anche nel passato in forme che variano nel tempo non solo in relazione al perfezionamento delle tecniche finanziarie e alle necessità degli stati, ma anche a seconda dell'ordinamento politico. Per buona parte del medioevo nelle monarchie, considerate un mero complesso patrimoniale di proprietà di colui che le governa, i debiti pubblici si confondono con quelli suoi propri; negli stati comunali e nelle repubbliche, invece, i beni personali degli amministratori *pro-tempore* sono distinti da quelli dell'ente

⁴⁶ Per un quadro delle condizioni della finanza pubblica nell'Europa nord occidentale e delle attività ivi svolte dai mercanti italiani cfr. E.B. FRYDE - M.M. FRYDE, *Il credito pubblico, con particolare riferimento all'Europa nordoccidentale*, in *Storia economica Cambridge*, edizione italiana a cura di V. Castronovo, III. *Le città e la politica economica nel Medioevo*, a cura di M.M. Postan, E.E. Rich e E. Miller, Torino 1977, pp. 497-638.

pubblico, la cui esistenza autonoma si prolunga ben oltre la vita dei reggitori. Questa è la principale ragione per cui, in Italia come in altri paesi europei, i debiti pubblici a breve, medio e lungo termine compaiono negli stati comunali assai prima che in quelli assoluti, dove per molto tempo i bisogni straordinari sono coperti principalmente attingendo a riserve metalliche (tesori) accumulate con risparmi, bottini di guerra, confische, etc..

Le prime forme di indebitamento riscontrabili nei comuni sono connaturate con il formarsi delle nuove entità politiche, le cui possibilità di esistenza a spese dei poteri precostituiti richiedono adeguate risorse sotto forma di mutui ammortizzabili (si spera) con le conquiste future. Nel corso del tempo gli stati comunali della penisola e dopo di loro le signorie e i principati continuano a ricorrere ai mercati finanziari acquisendovi per varie ragioni un ruolo predominante: in primo luogo, le rivalità politiche, le spedizioni oltremare e le nuove tecniche di guerra (polvere da sparo, milizie mercenarie) comportano spese ingenti che gli stati possono coprire solo attraverso il credito; in secondo luogo, la stessa mole del bisogno stimola la ricerca di tipologie nuove da imporsi con atto di imperio o che risultino più appetibili ai sottoscrittori volontari; infine, le frequenti insolvenze si traducono alla lunga nell'accumulo di un debito pubblico che viene metabolizzato in qualche modo attraverso la formazione di un mercato mobiliare.

Mentre le necessità di breve momento possono essere soddisfatte ottenendo anticipazioni da rimborsarsi con gli introiti fiscali, per i bisogni di maggior mole bisogna escogitare forme di indebitamento che lo stato possa smaltire nel medio o lungo periodo oppure ricorrere a prestiti forzosi da tutti i cittadini in proporzione delle sostanze. Le soluzioni prescelte sono documentate dalle fonti storiche, che ovviamente possono essere tardive rispetto alla loro prima elaborazione. In base ad esse, spetterebbe a Genova l'aver aperto una nuova strada che si ispira forse al censo riservativo o addirittura a quello consegnativo ancora *in fieri* e per la quale il Comune cede ad un gruppo di sovventori privati, in cambio di una somma in denaro e per un periodo concordato, il gettito di una particolare imposta come pegno del rimborso e interesse sul capitale prestato; questo tipo di operazioni è documentato dal 1141 e in breve si arricchisce di clausole integrative, tra cui la facoltà di riscatto anticipato (1150). Sulla medesima strada si pone dapprima anche Venezia, che secondo documenti del 1164 trasferisce per undici anni il reddito comunale dei mercati di Rialto ad un gruppo di cittadini ad estinzione di un prestito ricevuto; ma in seguito si volge di preferenza ai prestiti forzosi

commisurati al patrimonio dei cittadini⁴⁷; lo stesso accade a Firenze, dove il prelievo coatto di denaro a mutuo avviene in proporzione dell'estimo dei beni e dal 1427 in base al catasto immobiliare⁴⁸, a Parma, a Chieri, ecc.⁴⁹.

Dove la partecipazione dei sudditi al potere politico è minore o nulla, gli stati si indebitano in forme diverse. A Milano, la Camera ducale ricorre per lungo tempo a contribuzioni fisse ripartite sul territorio in base all'estimo, a qualche gabella (sale), a taglie e a prestiti più o meno forzosi, senza però dar vita ad un debito consolidato; una svolta fondamentale si verifica nel 1466 quando si procede ad una massiccia vendita in perpetuo (ma forse con patto di retrovendita) di dazi e altre imposte indirette percepite in vari luoghi dello stato (esclusa la capitale), con diritto agli acquirenti di ricevere in feudo i diritti giurisdizionali sulle terre di cui abbiano acquistato le entrate⁵⁰. Anche nel regno di Napoli, sino al primo Cinquecento, l'erario è alimentato principalmente da imposte territoriali, proporzionate al numero dei fuochi, integrate da prelievi a fondo perduto di natura straordinaria (donativi) e da contribuzioni indirette tra cui prevale la dogana delle pecore di Puglia; dopo la metà del secolo la condizione disastrosa delle finanze, che la vendita di beni immobili e di feudi ai tempi di Carlo V ha lasciato irrisolta, viene affrontata riprendendo su larga scala il sistema dei prestiti garantiti dal gettito di imposte regie, conosciuto dal tempo dei sovrani aragonesi, e si procede all'alienazione in perpetuo di un'ingente quantità di rendite pubbliche capitalizzate a tassi prestabiliti, ma riservandosi il diritto di riscatto secondo la bolla nicolina⁵¹.

Nello stato pontificio, sino al sec. XV la Camera apostolica si provvede di fondi straordinari mediante anticipazioni sulle rimesse dalla cristianità, prestiti redimibili garantiti dal pegno di terre e oggetti preziosi (la tiara papale !) o censi riservativi costituiti su beni immobili; nel 1486 inizia la vendita di uffici vacabili (cariche remunerate senza doveri d'ufficio) e a questo primo nucleo di debito pubblico *sui generis* si aggiunge dal 1526, con l'istituzione del Monte Fede, quello ben più sostanzioso dei monti non vacabili su base volontaria⁵².

⁴⁷ G. LUZZATTO, *Il debito pubblico* cit., pp 16 sgg..

⁴⁸ J. DAY, *Moneta metallica e moneta creditizia*, in *Storia d'Italia. Annali 6: economia naturale, economia monetaria*, Torino 2000, p. 355.

⁴⁹ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., II, parte I, pp. 508-511.

⁵⁰ G. CHITTOLINI, *Entrate e alienazione di entrate nell'amministrazione sforzesca*, in *Istituzioni e attività finanziarie* cit., pp. 83-103.

⁵¹ R. MANTELLI, *L'alienazione della rendita pubblica e i suoi acquirenti dal 1556 al 1583 nel regno di Napoli*, Genova 1994, pp. 118.

⁵² F. PIOLA CASELLI, *Banchi privati e debito pubblico pontificio a Roma tra Cinquecento e Seicento*, in *Banchi pubblici, banchi privati* cit., I, pp. 461-495; E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento*.

Qualunque sia il sistema con cui si formano, i debiti pubblici crescono di mole e si diffondono un po' ovunque attraverso fasi alterne di dilatazione e consolidamento. I periodi di maggior proliferazione dei debiti sono infatti seguiti da pause di assestamento nelle quali si procede al consolidamento dei prestiti fluttuanti e alla loro unificazione in un solo corpo ad interesse minore. A Genova i processi di consolidamento e unificazione dei debiti iniziano nel 1274 e sono rinnovati nel 1303, 1332, 1340, 1368, 1381, 1395 e 1407, quando prendono vita le "compere" di San Giorgio; da un'operazione analoga deriva probabilmente il Monte di credito del comune di Savona, la cui documentazione inizia nel 1331 ma che deve risalire a qualche tempo prima⁵³. Anche dove prevalgono i prestiti forzosi sono necessarie operazioni periodiche di riordinamento e unificazione, che sono documentate per Venezia nel 1262, 1482, 1509, ecc.⁵⁴, per Firenze nel 1343-1347 con il consolidamento dei debiti nel Monte comune⁵⁵, per Siena nel 1382⁵⁶, ecc.

A Genova i singoli prestiti e i corpi unificati in cui confluiscono successivamente sono chiamati compere; altrove sono detti monti, depositi, prestanze, ecc.. Ovunque presentano i connotati del censo (consegnativo), dapprima con qualche variazione e poi - soprattutto dopo la bolla di Pio V del 1569 - con connotati più uniformi riconducibili a tre categorie fondamentali, a seconda che i censi siano formalmente redimibili, dichiaratamente perpetui o vitalizi (ossia si estinguano con la morte del creditore o del terzo a cui siano intestate).

I capitali delle compere, monti etc. sono sottoscritti per lo più da consorzi di sovventori che costituiscono un ente autonomo dotato di personalità giuridica; la loro amministrazione è affidata ad un collegio composto soltanto funzionari statali (come la Camera degli imprestiti a

Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660), Milano 1985, pp. XII+374; A. GARDI, *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, in "Società e storia", IX, 3 (1986), pp. 509-558; L. NINA, *Le finanze pontificie nel Medioevo*, voll. 3, Milano, 1929-1932, pp. 356, 482, 320; W. REINHARD, *Finanza pontificia e stato della Chiesa nel XVI e XVII sec.*, in A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ (a cura di), *Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, Bologna 1984, pp. 353-387 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, quaderno 14).

⁵³ G. FIASCHINI, *Per una storia del credito a Savona fino alla fondazione del Monte di pietà (sec. XII-XV)*, in *Savona nel Quattrocento* cit., pp. 172-173. Del monte di credito si è interessato specificatamente ed unicamente A. BRUNO (*L'antico Monte di Credito del Comune di Savona*, Savona 1894, pp. 19).

⁵⁴ G. LUZZATTO, *Il debito pubblico* cit., A. STELLA, *I prestiti ed i depositi pubblici nella repubblica veneta*, in "Annali del Regio Istituto tecnico e nautico di Napoli Giovanni Della Porta", 1895, pp. 51-94.

⁵⁵ B. BARBADORO, *Le finanze della repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all'istituzione del Monte*, Firenze 1929, pp. 740; A. MOLHO, *Tre città-stato e i loro debiti pubblici. Quesiti e ipotesi sulla storia di Firenze, Genova e Venezia*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo. Pistoia, 10-13 maggio 1991*, Pistoia 1993, pp. 185-215; per Pisa nel 1348 cfr. M. GINATEMPO, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000, Olschki, p. 133.

⁵⁶ M. GINATEMPO, *Prima del debito* cit., p. 133.

Venezia) o di ufficiali pubblici con una partecipazione di creditori (Pisa, Lucca)⁵⁷ o esclusivamente di sovventori (compere genovesi, monti di Firenze, Roma, Bologna); questo collegio gestisce gli introiti assegnati al pagamento dell'interesse, provvede al trasferimento di partite iscritte a credito dei sottoscrittori e cura l'eventuale rimborso del capitale⁵⁸.

A Genova dal primo Duecento e a Savona, Firenze, Roma, Bologna, ecc. più tardi, i capitali sono suddivisi - come si è detto - in quote ideali del valore nominale di 100 unità di conto, prive di materialità e chiamate "luoghi", nominative, trasferibili a terzi con una semplice registrazione nei ruoli ufficiali dei creditori e corredate talvolta di privilegi legali. Dove il debito pubblico è più cospicuo (Genova, Venezia) i suoi titoli formano oggetto di contrattazioni anche molto vivaci⁵⁹.

Il saggio dell'interesse è sempre indicato negli atti istitutivi, ma l'indicazione non ha ovunque lo stesso significato o non è sempre rispettata. A Venezia gli interessi del Monte vecchio sono stabiliti al 5% e pagati effettivamente in tale misura attingendo in un primo tempo dall'avanzo di bilancio dedotte le spese correnti e in seguito dal prodotto di otto cespiti fiscali; però tra le guerre di Chioggia (1378-1381) e di Ferrara (1482-1484), quando le difficoltà dell'erario crescono, si procede a frequenti sospensioni del pagamento e a riduzioni dell'aliquota d'interesse, sia pure motivando la differenza rispetto al nominale come tasse⁶⁰. Analogamente a Firenze, nella seconda metà del sec. XV i dirigenti sono costretti a diminuire l'aliquota degli interessi del debito pubblico e addirittura a gravarli con un'imposta diretta⁶¹. Invece a Genova l'aliquota rappresenta soltanto il livello massimo e, se l'imposta non rende abbastanza, i proventi sono ridotti in proporzione.

Con il sec. XVI il problema del puntuale pagamento degli interessi concordati subisce una svolta fondamentale di cui sono portatori i monti romani e bolognesi che da quel tempo cominciano a moltiplicarsi. L'elemento decisivo è rappresentato dal fatto che, pur vincolando a ciascun monte un gruppo specifico di tributi, l'ente debitore si impegna sovente a integrare

⁵⁷ H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla Casa di San Giorgio*, I, p. 95.

⁵⁸ Sul debito pubblico a Roma cfr. J. DELUMEAU (*Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI^e siècle*, tomi 1 e 2, Paris 1957-1959, pp. 518, 519-1040), F. COLZI (*Il debito pubblico* cit.), R. MASINI (*Il debito pubblico pontificio a fine Seicento. I monti camerati*, Roma 2005, pp.238), F. PIOLA CASELLI (*Banchi privati e debito pubblico pontificio a Roma tra Cinquecento e Seicento*, in *Banchi pubblici, banchi privati* cit., I, pp. 461-495) e E. STUMPO (*Il capitale finanziario* cit.); per Bologna cfr. G. ORLANDELLI (*I monti di pubbliche prestanze in Bologna*, "Acta Italica", 14 (1969) e M. CARBONI (*Il debito della città. Mercato del credito, fisco e società a Bologna fra Cinque e Seicento*, Bologna 1995, pp. 262).

⁵⁹ Per Venezia cfr. G. LUZZATTO, *Il debito pubblico* cit..

⁶⁰ *ibid.*, pp. 9-10 e 181.

il minor gettito (rispetto all'interesse concordato) obbligando come garanzia tutti i propri beni ed effetti⁶².

Per valutare compiutamente compere e monti sotto l'aspetto tecnico, bisognerebbe tener conto anche di altri elementi sui quali tuttavia le informazioni sono lacunose. Ad esempio, la moneta usata nel pagamento degli interessi non è sempre regolata nello stesso modo; nei monti veneziani, in quelli pontifici e nei toscani sembrerebbero usate le monete correnti valutate al corso legale, il che significa legare gli interessi alla svalutazione della moneta di conto; lo stesso sistema è applicato anche a Genova sino al 1594, dopo di che il loro importo è ancorato con parametri fissi alla moneta d'oro e d'argento. Un altro aspetto di rilievo soprattutto per i debitori riguarda il rapporto tra interesse nominale dei prestiti e interesse corrente nel mercato, nel senso che una divaricazione tra questo e quello, andando a scapito dei creditori o del debitore, sollecita dei rimedi. Ad esempio, quando il costo corrente del denaro supera l'aliquota nominale dei prestiti, il mercato si difende quotando i capitali sotto il nominale e scaricando il disaggio sui creditori originari. Nel caso opposto lo stato debitore paga gli interessi ad un costo eccessivo rispetto alla congiuntura e allora non gli resta che proporre il rimborso o una conversione ad un tasso ridotto: è l'alternativa offerta dal governo genovese ai suoi creditori quando sono istituite le compere di San Giorgio. Con la regolamentazione del censo consegnativo nel 1569, che riconosce al debitore la facoltà di riscattare i debiti perpetui a sua discrezione, l'adeguamento del debito pubblico alle tendenze del mercato mediante la conversione volontaria dei tassi diventa pienamente lecito ed è frequentemente praticato negli stati pontifici.

Raccogliendo le fila di una materia di per sé frammentaria e qui soltanto imbastita con grossi punti si può affermare che tra i secc. XI e XVI i debiti pubblici si moltiplicano un po' ovunque, sia a Genova, Venezia e Firenze che già li avevano largamente conosciuti in passato, sia in altre realtà statuali come Milano, Napoli, Roma, Bologna. Sino al primo Cinquecento le caratteristiche tecniche sono molto dissimili: raccolta con prestiti volontari o forzosi, copertura degli interessi (e dei rari rimborsi) con dazi e gabelle oppure con imposte patrimoniali, tributi sugli immobili, imposizioni sulle famiglie (focatici), ecc. Nel corso del secolo, però, le differenze si attenuano sensibilmente e la dinamica dei debiti pubblici, per quanto mal conosciuta, indica un diffuso incremento dei prestiti consolidati ispirati al censo

⁶¹ A. MOLHO, *L'amministrazione del debito pubblico* cit., ID, *Tre città-stato* cit..

consegnativo nelle varianti della bolla nicolina (1452), osservata nei regni di Napoli e Sicilia, e della bolla piana (1569), applicata nel resto della penisola. Sia nell'una, sia nell'altra variante, il censo costitutivo offre cospicui vantaggi ad ambedue le parti: al principe che può raccogliere grandi somme, restituirle a propria discrezione quando gli conviene oppure trasformarle di fatto in debiti perpetui; e ai creditori, che godono di maggiori garanzie e possono vendere i luoghi a terzi se difettano di liquidi o preferiscono altri investimenti.

Circa gli aspetti quantitativi del fenomeno, l'attenzione degli studiosi si è concentrata soprattutto sui debiti pubblici di Venezia, Genova e Firenze, per i quali lo spoglio della storiografia finanziaria ha fornito una discreta messe di notizie, e in minor misura su quelli di altri paesi (ducato di Milano, stato pontificio, regno di Napoli) su cui scarseggiano i dati. Le cifre disponibili sono state accostate a quelle del bilancio statale e comparate tra loro, pervenendo a conclusioni opinabili a causa dell'incerto significato dei dati presi in considerazione e delle diverse, rilevanti variazioni subite nell'arco di più secoli dai paesi posti a confronto. Ciò non impedisce però di intravedere nell'evoluzione dei debiti pubblici degli stati italiani una tendenza generale all'aumento, più accentuata nei decenni centrali del sec. XVI, al quale seguono esiti diversi nei vari paesi. Quel che appare indiscutibile è il peso predominante della domanda statale di risparmio, sia per il volume globale delle risorse assorbite, sia per l'impatto che ogni volta l'emissione di prestiti di mole considerevole deve aver esercitato sul mercato finanziario cittadino.

⁶² F. COLZI, *Il debito pubblico* cit., p. 33.

4.0 L'offerta di credito

4.1 Credito e banca: le ambiguità di termini abusati.

Se ci si sposta sul fronte dei creditori, la storiografia dimostra che la loro composizione è assai variegata e che il suo esame richiede una adeguata classificazione; se a tale scopo si considerano come caratteri discriminanti la proprietà e la natura dei beni prestati, il soggetto creditore, lo scopo dell'operazione e la frequenza con cui egli si dedica a tale attività, si può parlare di:

- a) credito diretto, se i beni forniti al debitore sono di proprietà del creditore e provengono dal suo patrimonio personale, o credito indiretto, se questi se li è procurati a credito da terzi per cui in definitiva agisce da collettore di risparmi altrui e redistributore verso chi li richiede;
- b) credito in natura, se la prestazione e la controprestazione riguardano beni diversi dalla moneta, o credito in denaro se tale è l'oggetto dell'operazione;
- c) credito occasionale, se sono singoli individui o aziende di erogazione che concedono credito ad altri con o senza fini di lucro, ma in modo saltuario ed episodico; credito complementare, quando si tratta di capitalisti o imprese societarie che praticano il credito per fini di lucro, in modo sistematico ma come attività accessoria e integrativa di altre; credito specializzato se i creditori sono capitalisti, imprese societarie o enti che si dedicano ad operazioni creditizie per fini di lucro o per funzione istituzionale, in modo sistematico e come attività esclusiva o prevalente.

Dalla variegata casistica suesposta si possono enucleare due grandi categorie di creditori. La prima include tutti coloro che danno a credito beni propri, in denaro o in natura, a titolo gratuito o con fini di lucro, in modo saltuario o come attività complementare di altre; si tratta quindi di piccoli risparmiatori, capitalisti o imprenditori che investono il proprio denaro in operazioni di credito esattamente come coloro che oggi lo impiegano sotto forma di azioni e obbligazioni senza per questo essere definiti banchieri. La seconda categoria comprende le imprese che prestano denaro avuto da altri e svolgono operazioni creditizie per fini di lucro in modo sistematico ed esclusivo; sono dunque quelle che rientrano nella definizione odierna di

banca (il soggetto le cui “funzioni fondamentali ... sono, oltre quelle di custodia e di pagamento, proprie degli antichi banchi, l’intermediazione nella circolazione del risparmio e la creazione del credito”) e di banchiere (“l’imprenditore che esercita l’attività bancaria” o meglio, in termini più esaurienti, “chi possiede o controlla una banca”)⁶³.

La distinzione tra capitalisti che investono denaro proprio e banchieri che fungono da semplici intermediari del credito, sebbene chiara, non può essere trasposta meccanicamente nella realtà storica, dove le categorie hanno raramente valore assoluto e sfumano l’una nell’altra. Nel nostro caso le fonti dimostrano che i creditori di denaro proprio possono anche prestare piccole o grandi somme loro affidate da terzi e che a loro volta banchieri e banche operano anche con denaro proprio (sarebbe difficile, in caso contrario, raccogliere depositi altrui). In altri termini, l’uso appropriato del termine capitalista nel primo caso e di banchiere o banca nel secondo dipende dalla circostanza che la quota predominante del denaro sia di proprietà del creditore o di terzi che glielo hanno confidato. La questione non è di natura meramente nominalistica, ma discende da ambiguità lessicali che investono problemi interpretativi della storia finanziaria e che saranno richiamate più avanti.

Per il momento è sufficiente ricordare che l’origine della banca contemporanea è relativamente recente e che prima di essa non vi sono aziende dotate sin dalla nascita di tutti gli attributi che le sono propri. Vi è per certo una gamma anche larga di attività creditizie, ma svolte da soggetti diversi e con caratteristiche variabili da caso a caso.

Ad esempio l’esercizio più o meno occasionale del credito ha un ruolo importante durante il medioevo e l’età moderna specialmente nel caso di enti religiosi, fondazioni private, ospedali, ecc.; infatti questi enti, grazie ai capitali accumulati con le rendite immobiliari, le doti personali dei religiosi e le donazioni, sono in grado di concedere (sia pure come attività marginali rispetto ai preponderanti obiettivi spirituali o assistenziali) crediti minuti al consumo, mutui ipotecari a proprietari terrieri e talvolta anche prestiti cospicui a sovrani e principi⁶⁴.

Più che da questi ambienti, la banca moderna deriva dall’attività creditizia dei cambiavalute e da quella più corposa a cui si dedicano i grandi mercanti nelle città e i prestatori ebraici nelle campagne. Due filoni decisivi per la successiva evoluzione sono rappresentati dalla

⁶³ *Lessico universale italiano*, Roma; S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*.

⁶⁴ J.M. KULISCHER, *Storia economica del medio evo e dell’epoca moderna. Volume primo: Il medio evo*, Firenze 1955, pp. 519-520.

fondazione dei banchi pubblici, che dopo gli esempi isolati del primo '400 hanno una notevole diffusione dopo la metà del '500, e dei monti di pietà. La banca contemporanea rappresenta insomma il punto d'arrivo di una lunga evoluzione durante la quale alcune aziende che effettuavano marginalmente operazioni creditizie le hanno man mano tralasciate; altre, procedendo in senso contrario, hanno ridotto gradualmente le attività mercantili e industriali in cui avevano concentrato i propri interessi e dato maggior impulso agli investimenti finanziari; altre ancora sono state istituite *ex novo* per necessità pubbliche e autorizzate a svolgere alcune funzioni bancarie (per lo più accettazione di depositi e giro di partite), che nel tempo si sono ampliate ed estese, ma sempre in ambito bancario⁶⁵. Sono filoni complessi, che è opportuno seguire partitamente.

4.3 Dai cambiavalute ai *bancherii de scripta*.

Nell'Europa carolingia l'attività creditizia è ancora molto primitiva e tale resta fino al tempo delle crociate, quando l'espansione dei commerci e i contatti con società più evolute (il mondo bizantino e quello arabo) favoriscono, grazie alla maggior ricchezza e alla crescente domanda di capitali, la formazione del risparmio e l'affinamento delle pratiche finanziarie. Questo processo è particolarmente intenso nelle repubbliche marinare e nel sec. XII l'Italia è il paese europeo dove il credito e le operazioni bancarie hanno realizzato i maggiori progressi, sia per la varietà delle forme assunte, sia per la diffusione che tali fenomeni hanno raggiunto nel mercato monetario.

Beninteso, non tutta la penisola è egualmente avanzata; anche se difettano studi approfonditi, è probabile che nelle zone più montuose, nelle campagne e nei centri minori, il credito continui a presentarsi in forme rudimentali o molto semplici. In primo luogo deve trattarsi di prestiti in denaro o in natura, verosimilmente su pegno o con patto di retrovendita, destinati in

⁶⁵ Sulla storia del credito e della banca manca tuttora una bibliografia soddisfacente. Tra i repertori a cui può ricorrere utilmente in prima battuta lo studioso di cose italiane si segnalano quello di F.C. LANE e R.C. MUELLER (*Money and banking in medieval and Renaissance Venice*, I, Baltimore 1985, pp.638-670), le vecchie ma ancora utili bibliografie fornite da A. SAPORI ("Saggio di una bibliografia per la storia della banca in Italia fino al 1815", in J.G. VAN DILLEN (a cura di), *History of the Principal public banks*, London 1964, pp.360-384) e da J.-G. DA SILVA (*Banque et crédit en Itali eau XVII^e siècle*, II, pp.34-98) e quella pubblicata nella *Storia economica Cambridge* (edizione italiana a cura di V. Castronovo, III. *Le città e la politica economica nel Medioevo*, a cura di M.M. Postan, E.E. Rich e E. Miller, Torino 1977, pp. 760-794) che, trattando del credito pubblico nell'Europa nordoccidentale, elenca numerosi scritti (non in lingua italiana) sul ruolo che vi svolsero i mercanti della penisola. Per ulteriori approfondimenti è consigliabile servirsi della bibliografia reperibile nel sito web del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria Italiana.

prevalenza alle necessità del consumo fino al successivo raccolto ed elargiti da monasteri, enti ecclesiastici, proprietari maggiori, piccoli prestatori ebraici. Un esempio tra i tanti: nell'ottobre 1149 l'abate del monastero lucchese di S. Maria del Monte presta L. 4 a due coniugi, i quali si riconoscono suoi debitori e gli danno in pegno un podere con il relativo titolo di proprietà (*cartula*) fino a quando loro o gli eredi non restituiranno il capitale di L. 6.06⁶⁶. Un altro tipo di credito è costituito dal censo riservativo, per il quale il creditore cede al debitore una terra in proprietà in cambio di un censo annuo. L'operazione, diffusissima sin dal sec. XI, è utilizzata da enti ecclesiastici per costituirsi rendite a base reale con tale frequenza da suscitare nei pontefici il timore di un eccessivo deperimento dei beni patrimoniali della Chiesa⁶⁷; oltre che come creditori, chiese e monasteri possono comparire anche come debitori di un censo perpetuo o vitalizio a favore del donatore di un immobile. Al precedente si affianca, in forme ambigue e mal documentabili per i sospetti d'usura che lo circondano, il censo consegnativo, nel quale la prestazione non è costituita da un bene immobile, ma da una somma in denaro e la controprestazione dal pagamento del reddito di un terreno.

Diversa è la situazione nelle città maggiori, specialmente in quelle che, essendo capitali di stato o capoluoghi amministrativi di un ampio territorio, sono anche centri di raccolta e redistribuzione di introiti pubblici, hanno eventualmente una zecca e posseggono un folto ceto imprenditoriale che ha estesi rapporti d'affari con mercati esteri lontani. Queste città, le cui stesse dimensioni testimoniano un alto grado di divisione del lavoro, rappresentano il cuore pulsante dell'economia monetaria italiana e in esse il credito, dovendo fronteggiare bisogni variegati, si modella in forme più complesse e coinvolge operatori che appartengono a ceti diversi e si dedicano ad attività differenziate.

A livello inferiore vi sono coloro che praticano il piccolo prestito al consumo, per lo più su pegno. Tra essi sono frequenti gli ebrei, che lo sviluppo delle corporazioni cittadine nell'Italia centro-settentrionale ha estromesso dalle attività artigianali e dal grande commercio

⁶⁶ R. PIATTOLI (a cura di), *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200) pubblicate dall'Istituto storico italiano per il medio evo*, Roma 1942, pp. 207-209; l'importo corrisponde alla somma ricevuta aumentata di soldi 46, forse l'interesse o un aggio sulla moneta ricevuta. Per altri esempi v. C. VIOLANTE, *Per lo studio dei prestiti* cit..

⁶⁷ *Raccolta di documenti per servire alla istoria del ducato di Lucca*, V, parte III, n. 1795, Bolla di Alessandro II al clero e popolo di Lucca, con cui si proibisce in avvenire a quei vescovi di vendere, al livellare, infeudare o in qualunque altro modo alienare i beni del vescovato. Sono timori di antica data se fin dal sec. VI se ne era fatto interprete l'imperatore Giustiniano per difendere i beni della Chiesa.

internazionale, costringendoli a ripiegare sul commercio degli oggetti usati e su quello delle monete. Sebbene siano favoriti dal possesso di capitali liquidi, dalla solidarietà che unisce le comunità giudaiche e spesso dal sostegno finanziario della parentela, l'ostilità latente della popolazione locale e l'instabilità dei loro rapporti con le autorità statali li costringono a lavorare soprattutto con capitali propri e ad accettare l'invito di principi o di comuni ad operare in territori prestabiliti (condotte), dove si avverte maggior scarsità di circolante.

Ad un livello più elevato stanno i *campsores* o *cambiatores*. Le più antiche notizie sulla loro attività risalgono al sec. XII e si riferiscono a Genova. Sono chiamati *bancherii* perché non lavorano in un laboratorio o in un fondaco, come fanno gli artigiani e i mercanti, ma dietro un tavolo o *bancus*⁶⁸ installato nella piazza del mercato ed eventualmente preso in affitto dal proprietario; usando quel tavolo come piano d'appoggio, essi cambiano monete effettive di varia specie e trattano in cambi esteri; accettano denaro in custodia gratuita e depositi rimborsabili a termine fisso o a richiesta, per i quali pagano un interesse o una partecipazione agli utili; prestano denaro rimborsabile a data prestabilita e fruttante un interesse in caso di ritardo; partecipano ad operazioni mercantili oltremare; comprano merci per rivenderle a Genova o altrove. Essi sono perciò, insieme, cambia-valute, banchieri, mercanti, associati in affari terrestri o marittimi, senza che sia possibile individuare un'attività predominante.

Nel corso dei secc. XIII-XIV, all'interno della loro categoria, i *campsores* perdono alcune caratteristiche comuni della loro età eroica e si compie una diversificazione professionale in due tronconi. In molte città la maggioranza dei *campsores* si stacca dalle associazioni di *negiatores* o *mercatores* (Bologna circa 1240, Prato 1293, Firenze 1299, Perugia 1326, Roma 1400, ...) e si costituisce in corporazioni autonome con funzioni più ristrette del passato e il nome volgare di "bancherotti"⁶⁹; lo statuto dei cambiavalute e orefici di Prato (1293), ad esempio, impone ai *cambiatores* di pagare i debiti entro dieci giorni dalla rispettiva scadenza, proibisce loro di associarsi con soggetti che non siano cassieri qualificati (*qui retinea[n]t tappetum super mensa*) e non siano approvati dal Comune e dagli altri *campsores*, subordina

⁶⁸ Sino al sec. XIV la parola *bancus* o *banca* indica principalmente la tavola grande a cui siedono magistrati ed altri pubblici funzionari, lo scranno del giudice, il tavolo del cambiavalute, del macellaio e del venditore che vi espone la merce; né di quello primitivo di *bancherius* quale tesoriere pubblico (*Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a Carolo du Fresne domino Du Cange*, II, pp. 543-546).

⁶⁹ G. SOLIVETTI (a cura di), *Capitoli e convenzioni relativi all'Università dei Bancherotti o Cambiatori di monete in Roma del 1587*, Roma 1951 (Fonti per la storia della banca: capitoli e convenzioni)

la concessione di prestiti superiori a L. 10 a cittadini e distrettuali (una lira per i forestieri) ad espressa licenza dei consoli dell'arte e alla forma notarile⁷⁰.

Di altra portata e respiro è l'attività svolta dalla minoranza di *campsores* che hanno abbandonato la casa comune. Sottoposti a licenza e tenuti a prestare idonea cauzione (Genova, Venezia, Siena)⁷¹; sono diventati titolari di un banco (*bancus de scripta* o "banco de tappeto")⁷², le cui operazioni sono ben documentate per Venezia, Genova e Roma: cambiano monete, negoziano cambiali tratte, accettano depositi, effettuano giri di partite tra i clienti, concedono prestiti ad interesse per importi non rilevanti al piccolo commerciante, all'artigiano, allo stato e continuano a praticare la mercatura, sebbene in misura probabilmente ridotta; ed infatti per Venezia si è documentato che quei banchieri svolgono commerci in proprio, in società o per interposta persona (specie di metalli, spezie e tele)⁷³.

4.4 I mercanti banchieri.

All'affermazione in campo finanziario dei banchieri *de scripta* si accompagna, forse per gemmazione, quella di una categoria di mercanti che frequentano le grandi fiere internazionali, diventano ben presto il ceto economico più dinamico della penisola e giungono a concentrare nelle proprie mani gli affari più importanti del tempo. Questi operatori sono stati definiti "mercanti banchieri" in quanto la loro attività è un intreccio di traffici mercantili, operazioni finanziarie e produzione di beni. Come i loro epigoni del mondo contemporaneo, i grandi capitalisti medievali lavorano soprattutto con denaro proprio e in minor misura con quello ricevuto in deposito o compartecipazione da familiari, amici e clienti, investendo le disponibilità in operazioni creditizie, commerciali o industriali a seconda delle opportunità di guadagno. Nella realtà può succedere che, in alcuni luoghi ed epoche, ragioni di esperienza, di

⁷⁰ ID, *Gli statuti dei cambiatori negli archivi d'Italia*, Roma 1951, pp. 19.

⁷¹ H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit., parte II, p. 55; E. DE SIMONE, *Storia della banca dalle origini ai nostri giorni*, Napoli 1987, p. 66.

⁷² Sebbene considerate in genere come equivalenti, in qualche luogo le due espressioni possono anche riferirsi ad operatori distinti; a Genova, ad esempio, la prima locuzione era applicata ai banchieri in senso proprio e la seconda ai banchieri minori, che si dedicavano più al cambio delle valute che ad affari da documentarsi con registrazioni contabili (H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit., parte II, p. 52).

⁷³ Per Venezia cfr. R. C. MUELLER, *The role of Bank Money in Venice 1300-1500*, in "Studi veneziani", n.s. III (1979), pp.47-96; per Genova: H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi* cit., parte II, pp. 54-61; per Roma: I. LORI SANFILIPPO, *Operazioni di credito nei protocolli notarili romani del Trecento*, in *Credito e sviluppo economico in Italia dal medio evo all'età contemporanea. Atti del primo convegno nazionale, 4-6 giugno 1987*, Verona, 1988, pp. 53-66.

capacità, di attitudine personale o di prestigio sociale inducano qualche imprenditore a preferire le operazioni finanziarie, senza precludersi per principio quelle di altro genere e anzi dedicandosi ad esse, se non altro, per ripartire meglio i rischi di una specializzazione pericolosa; anche in questo caso particolare, tuttavia, numerosi casi di grandissimi “banchieri” dell’età moderna dimostrano che il capitale investito è principalmente quello proprio del titolare. Pertanto, l’appellativo “mercanti banchieri” non sembra conforme all’accezione moderna di "banchieri", "banche" o "banche d'affari" a meno di documentare la prevalenza degli investimenti finanziari e la preponderanza dei capitali altrui sui propri⁷⁴; in caso diverso, meglio sarebbe sostituire tale espressione con altra più appropriata, ad esempio "mercante capitalista" o semplicemente "capitalista" e ciò nonostante l'uso ormai radicato, qui seguito con riluttanza per rispetto della tradizione.

La figura del mercante banchiere ha origine in Italia e la sua prima apparizione risale agli ultimi secoli del medioevo, quando gli italiani godono di una preminenza europea nelle attività commerciali e finanziarie. Documenti notarili dell’ultimo decennio del sec. XII attestano che i mercanti genovesi frequentano da tempo le grandi fiere internazionali della Francia del Nord: le cautele di cui si circondano in materia monetaria per difendersi dalle svalutazioni di quella moneta svelano la loro familiarità con l’ambiente⁷⁵. Come loro, altri mercanti della penisola sono presenti in Francia da dove si spargono nelle Fiandre, in Inghilterra e in Germania⁷⁶: vengono da Alba, Asti, Chieri, Milano, Venezia, Piacenza, Bologna, Firenze, Lucca, Siena e sono conosciuti in blocco con il nome di “lombardi”.

Tra di loro comincia ad affermarsi una categoria di mercanti dediti al commercio su grande scala e, inevitabilmente, al traffico del denaro. I loro affari a lunga distanza richiedono capitali sostanziosi, sottoposti a fasi alterne di immobilizzo nei luoghi d’acquisto e di liquidità nei

⁷⁴ È curioso che nel vocabolario della Crusca il banchiere sia definito nei termini esorbitanti adoperati dalla storiografia tradizionale e in particolare da quella toscana (“Colui che tien banca o banco, prestando o cambiando denari, ricevendo depositi e facendo altre operazioni di simil genere”), mentre la banca sia concepita restrittivamente come un coacervo di attività da cambiavalute e da istituto di emissione, senza alcun accenno a depositi e giroconti (“Istituzione di credito, sotto forma di società anonima, destinata ad operare sulla negoziazione degli effetti commerciali, come Cambiali, Fondi pubblici ec., e sulla emissione di Biglietti, o Buoni di Cassa”). Altri dizionari, come il lessico universale della Treccani o il Battaglia, forniscono per i due termini definizioni molto più soddisfacenti e perfettamente aderenti alla terminologia tecnico-finanziaria.

⁷⁵ G. FELLONI, *Genova e la storia della finanza* cit., scheda n. 10.

⁷⁶ W. BLOCKMANS, *Financiers italiens et flamands au XIII^e-XIV^e siècles*, in *Aspetti della vita economica medievale. Atti del convegno di Studi nel X Anniversario della morte di Federigo Melis. Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984*, Firenze 1985, pp. 192-214, E.B. FRYDE, *Italian Merchants in Medieval England, c. 1270-c. 1500*, in *Aspetti della vita economica medievale* cit., pp. 215-231, J.A. VAN HOUTTE, *Mercanti, imprenditori e banchieri italiani nelle Fiandre*, in *ibid.*, pp. 151-170.

mercati di vendita, per cui tali capitali debbono essere facilmente trasferibili da una piazza all'altra per cogliere le mutevoli opportunità dei mercati. Tutto ciò significa diverse cose: grandi disponibilità di denaro proprio del mercante, eventualmente integrato da risparmi di terzi in deposito o in compartecipazione; esistenza di capitali cospicui temporaneamente liquidi, che in attesa di essere reinvestiti in un nuovo ciclo commerciale possono essere impiegati in vantaggiose operazioni creditizie; largo ricorso alle cambiali tratte per spostare i capitali dai luoghi di vendita a quelli d'acquisto, con la possibilità di conciliare proficuamente il loro movimento con il servizio di cassa a lunga distanza per conto di principi, di grandi signori, di enti ecclesiastici e soprattutto della Camera apostolica; contatti inevitabili con i governanti dei paesi esteri, che spesso impongono il pagamento di somme a fondo perduto o in prestito per rilasciare privilegi e licenze commerciali di acquisto o di vendita.

Sebbene si parli di mercanti banchieri, non si deve pensare soltanto a soggetti che agiscano sempre da soli o con l'aiuto saltuario di altri, riservandosi tutto il potere decisionale e assumendo ogni responsabilità giuridica verso terzi. L'affermazione dei mercanti banchieri a livello continentale si deve anche ad una nuova organizzazione delle attività produttive, che sono separate da quelle non economiche e concentrate in un organismo a se stante avente personalità giuridica e fornito di un proprio capitale. Il passaggio si compie quando l'allargamento del giro d'affari, le difficoltà sorte nel mercato o il desiderio di non esporre oltre l'intero patrimonio personale, inducono il *pater familias* a chiedere denaro anche a parenti più lontani o addirittura ad estranei, offrendo loro di partecipare all'attività aziendale. Ciò significa che i poteri decisionali e di controllo non sono più di sua esclusiva spettanza, ma debbono essere condivisi con i nuovi venuti, affinché possano verificare il buon uso e l'esito dei capitali forniti.

Il componimento degli interessi contrapposti (denaro in cambio di potere gestionale) si realizza con la creazione di un complesso societario di tipo nuovo, distinto dalle restanti attività dei titolari e destinato unicamente alle operazioni economiche; la sua nascita è consacrata in un atto notarile, nel quale si nominano i soci, si precisa l'entità del capitale aziendale ("corpo della compagnia") e delle singole partecipazioni, si indicano l'oggetto sociale e l'ordinamento interno, si definiscono diritti e doveri di ogni socio. La compagnia è dotata di personalità giuridica e individualità patrimoniale (il capitale sociale), ma non è fornita di autonomia economica sicché eventuali perdite di gestione possono divorare non solo il suo "corpo", ma anche i beni personali dei soci; è quindi assimilabile ad una società in

nome collettivo. Questa trasformazione dell'assetto aziendale ha la sua culla in Toscana nel tardo '200 e da essa prendono vita le "compagnie di negozio" con cui operano di preferenza i mercanti banchieri⁷⁷.

Il grande commercio, i prestiti e il servizio di tesoreria per conto di terzi consentono a queste società di realizzare affari molto lucrosi ma non esenti da rischi. Le attività, che acquistano crescente rilievo dal primo Duecento, sono inizialmente appannaggio di compagnie senesi, associate a mercanti romani nel trasferimento di denaro per conto della S. Sede; tra esse vanno ricordate quelle degli Ugolini, dei Gallerani e dei Bonsignori, che predomina su tutte ed è in grado di anticipare grosse somme al Papa, al re di Francia e ai conti di Fiandra. Poco dopo, altre compagnie toscane si inseriscono nel mercato e nella seconda metà del secolo una dozzina di esse, in prevalenza di Firenze, si insedia in Inghilterra per il commercio di panni, saie, lana greggia e la raccolta delle decime papali.

Le disponibilità finanziarie e il prestigio commerciale richiamano l'attenzione dei governanti e in particolare dei sovrani inglesi, che nella seconda metà del sec. XIII non possono più contare sui prestatori ebrei, spremuti fino all'osso, e hanno bisogno di integrare con prestiti le risorse ordinarie del tutto insufficienti. Le principali compagnie italiane sono sollecitate a fornire alla monarchia somme anche ingenti sotto forma di anticipazioni garantite dai proventi doganali o in cambio di privilegi commerciali; tra esse la preferenza regia va successivamente ai Riccardi di Lucca dal 1272 circa al 1294, ai Frescobaldi di Firenze tra il 1299 e il 1311, e alle compagnie fiorentine dei Bardi dal 1312 al 1346, dei Peruzzi, dal 1327 circa al 1343 e dei meno importanti Acciaiuoli da un'epoca imprecisabile sino al 1343. Premute da crescenti richieste di denaro e dalla minaccia di ritorsioni, le singole compagnie si impegnano con quantità eccessive di denaro, ma le immancabili insolvenze regie e l'accumulo dei crediti insoluti ne minano la vita una dopo l'altra spingendole al fallimento. Cadono così tra i tanti, nell'arco di mezzo secolo, i Riccardi (1294), i Bonsignori (1298), gli Scala (1326), i Bardi e Acciaiuoli (1343), i Peruzzi (1346)⁷⁸.

⁷⁷ E.S. HUNT (*The Medieval Super-companies. A Study of the Peruzzi company of Florence*, Cambridge 1994) e soprattutto F. Melis (*Documenti per la storia economica dei sec. XIII-XVI*, Firenze 1972; *Aspetti della vita economica medievale. Studi nell'Archivio Datini di Prato*, Siena 1962).

⁷⁸ Sull'argomento v. anzitutto E.B. FRYDE - M.M. FRYDE (*Il credito pubblico* cit., pp. 516-521), E.D. ENGLISH (*Enterprise and Liability in Senese Banking, 1230-1350*, Cambridge 1988, pp. xiv+132) e E.S. HUNT (*The Medieval Super-companies. A Study of the Peruzzi Company of Florence*, Cambridge 1994, pp. 292), senza però trascurare M. CHIAUDANO (*Studi e documenti per la storia del diritto commerciale italiano nel sec. XIII*, Torino 1930, pp. 208) con ricca bibliografia.

La loro rovina non distoglie altri mercanti banchieri dall'inoltrarsi nella medesima strada, ma contenendo o diversificando i prestiti ai sovrani, dedicandosi anche ad altre attività e organizzando l'azienda in modo diverso. Sulla scena avanzano, a non citare che alcuni nomi, il pratese Francesco Datini, i veneziani Corner e Soranzo, i milanesi Borromei, i fiorentini Medici, i genovesi Lomellini, Centurione e Cavallo.

4.5 Il Banco Medici.

La compagnia più celebre e meglio studiata è quella dei Medici, fondata nel 1397 da Giovanni (figlio di Averardo detto Bicci) in società con Benedetto Bardi⁷⁹. Rimasta di esclusiva proprietà della famiglia a partire dal 1435, l'azienda è notevolmente potenziata dai figli di Giovanni, Lorenzo († 1440) e soprattutto Cosimo con cui raggiunge il massimo splendore. Dopo la sua morte (1464) il Banco Medici passa al figlio Piero e dal 1469 all'unico suo discendente Lorenzo (il Magnifico). Gli anni d'oro dell'azienda, tuttavia, sono ormai alle spalle, nella tomba di Cosimo: la cattiva gestione di Tomaso Portinari conduce ad una disastrosa liquidazione delle filiali di Londra (1472) e di Bruges (1481); nel 1485 la filiale di Lione è in difficoltà e il suo direttore richiamato a Firenze e arrestato; nel 1494, infine, i Medici sono cacciati da Firenze e tutti i loro beni requisiti dal nuovo governo.

La fase ascendente dell'azienda è l'unica ben documentata. Il capitale iniziale è di 10.000 fiorini e cresce man mano sino a raggiungere 24.000 fiorini nel 1420 e 75.000 nel 1451; l'aumento è connesso con la maggior partecipazione della famiglia Medici e in parte con la struttura organizzativa dell'azienda, che innova radicalmente l'impianto tradizionale delle compagnie di negozio. Infatti, mentre in quelle della generazione precedente le filiali estere dipendevano direttamente dalla casa madre, nel caso dei Medici sono organizzate nella forma di società distinte il cui capitale è ripartito tra il Banco Medici in Firenze (che ha la quota maggiore) e uno o più soci locali tra cui il direttore; in modo analogo, le due botteghe della lana e la bottega della seta a Firenze costituiscono tre società distinte aventi il Banco come socio di maggioranza. L'azienda Medici è quindi una specie di *holding* a cui fanno capo le società all'estero e le botteghe a Firenze, ciascuna indipendente dalle altre, per cui l'aumento del capitale sociale è legato anche all'apertura di nuove filiali e aziende industriali. Al 1451,

la Casa possiede tre botteghe a Firenze e controlla sei filiali (Avignone, Bruges, Ginevra, Londra, Pisa e Venezia) a cui l'anno seguente se ne aggiunge una a Milano.

Il capitale sociale complessivo (esclusi gli utili non ripartiti) è di 88.000 fiorini, di cui il 78% appartiene ai Medici e il resto ai soci locali; è quindi nettamente inferiore a quello della compagnia dei Peruzzi, che sino al 1324 si mantiene pari o superiore a 118.000 fiorini (con un picco a 149.999 nel 1310-12), e dei Bardi, che è ancora maggiore. La situazione economica del Banco Medici, tuttavia, è decisamente più solida a giudicare dagli utili realizzati: in media 6.700 fiorini l'anno dal 1397 al 1420, 12.400 dal 1420 al 1435 e 18.200 dal 1435 al 1451. Le filiali più redditizie sono in ordine decrescente quelle di Roma, Venezia e Ginevra, che durante la guerra dei cento anni è divenuta un polo finanziario di rilevanza europea.

L'ambito operativo del Banco è quello tipico delle compagnie di negozio, ma con una preferenza per le attività finanziarie; l'atto di fondazione della sede di Firenze stipulato nel 1435 dopo l'uscita dei Bardi precisa che “debiano i detti compagni fare banco in Firenze e così in altra parte fuori Firenze ... e trafficare bene e realmente l'arte e 'l mestiero del chanbio de' denari <che> in detta compagnia metteranno o che pervenissero loro alle mani per via di deposito o per altra onesta ragione” e che i soci “sono d'achordo che a niuno che non sia reputato merchatante e trafficante non si possa credere né prestare danari né ffare promessa per lui”⁸⁰. Come dimostrano anche i libri contabili, il Banco si dedica di preferenza alla raccolta di denaro altrui ("depositi") e al suo impiego sotto forma di prestiti a terzi, lucrando sulla differenza tra i compensi pagati e gli interessi incassati.

Di solito i depositi sono vincolati, ossia non sono rimborsabili a richiesta, e nei documenti fiorentini del tempo sono detti “a discrezione” per significare che il banchiere ha diritto di impiegare i fondi ricevuti a suo piacere e che anche il compenso da lui pagato al depositante è stabilito a sua discrezione. I banchieri della città sostengono che il compenso, essendo un libero dono e non un obbligo contrattuale, non può considerarsi usura e anche la pratica quotidiana degli affari non li considera riprovevoli, nonostante il parere contrario dei teologi più rigorosi. Per ridurre i rischi, i contratti di deposito sono comunque stesi in modo da non chiarire se il depositante debba considerarsi un creditore del banco o un suo partecipante in affari, come è dichiarato esplicitamente in qualche caso. Tra i depositanti spiccano gli

⁷⁹ Per quanto segue si è utilizzata soprattutto l'opera sinora insuperata di R. DE ROOVER, *Il Banco Medici dalle origini al declino (1397-1494)*, Firenze 1963, pp. XIV+646.

⁸⁰ *Ibid.*, pp. 547-548.

ecclesiastici di alto rango e uomini politici eminenti; il loro numero non è rilevante, ma le somme depositate sono considerevoli, il che può comportare qualche rischio (ristrettezza di contante) anche nel caso di una sola richiesta di rimborso. Secondo le cifre disponibili il rapporto tra depositi e capitale è molto diverso a seconda dei luoghi: nel 1427 la filiale di Roma ha depositi "a discrezione" pari a otto volte quello del suo capitale; nello stesso anno, i depositi a Venezia eguagliano il capitale della filiale, a Milano sono più del doppio. Considerando i dati complessivi, si è concluso che il totale dei depositi è molto superiore al totale dei capitali sociali. Sul versante degli impieghi finanziari, prevalgono naturalmente i mutui attivi ad interesse, nella forma di rimesse su altre piazze con tratte di ritorno e le provvigioni di cambio.

Come le altre compagnie del tempo, anche il Banco dei Medici si occupa di mercatura dedicandosi, quando le prospettive di guadagno sono soddisfacenti, alle merci più varie, dalle mandorle ai letti a baldacchino. Gli affari più importanti riguardano derrate di pregio (spezie, agrumi, olio d'oliva), prodotti di lusso (pannilana, sete, gioielli e argenterie) e materie prime (lana inglese per molto tempo, allume di Tolfa dal 1466 al 1476). A giudicare dai conti economici delle filiali di Milano (1459) e di Ginevra (1466), gli utili mercantili sono di poco inferiori a quelli bancari, ma indizi così isolati non autorizzano alcuna conclusione generale circa l'importanza relativa del settore mercantile.

Infine i Medici sono anche imprenditori industriali, poiché controllano tre "botteghe" situate a Firenze e organizzate come manifatture a domicilio (dei lavoranti), di cui due si occupano della fabbricazione dei panni di lana e una di quella dei tessuti di seta (velluti, broccati, taffetà). L'attività di trasformazione ha tuttavia un ruolo molto modesto sia per il capitale assorbito, sia per gli utili forniti: nelle prime tre decadi del sec. XV le botteghe della lana forniscono un utile che non arriva mediamente a 1.500 fiorini l'anno.

4.6 I mercanti banchieri genovesi.

Anche il campo operativo dei mercanti banchieri genovesi è caratterizzato dalla presenza contemporanea di attività bancarie e commerciali a cui si aggiungono - a partire dal sec. XV - quelle industriali. A Genova molti uomini d'affari, oltre che di finanza, prendono infatti ad occuparsi della produzione e della vendita dei tessuti di seta. Nel 1455 i Lomellini, da tempo installati in Portogallo, ottengono l'appalto dell'imposta sul sughero.

Altre occasioni d'affari si presentano dopo la caduta di Focea in mano ai Turchi (1455), con la scoperta dell'allume di Tolfa. Dapprima i genovesi si pongono al servizio dei Medici (che hanno avuto dal Pontefice la concessione delle miniere) fornendo loro le navi di cui difettano e acquistando partite di allume che poi inoltrano in Inghilterra. In un secondo tempo, entrano in società con i Medici (è il caso dei fratelli Centurione nel 1464) e nel 1478, quando il monopolio dei Medici è finito, si impadroniscono dell'intero affare, dallo sfruttamento delle miniere alla distribuzione del prodotto. Spodestati temporaneamente dal senese Agostino Chigi, nel 1532 i genovesi riprendono il controllo e per oltre quaranta anni (sino al 1574) le miniere vengono gestite dai Grimaldi, dai Sauli, dai Pallavicino.

Come quella degli affari mercantili, anche la rete delle operazioni creditizie continua a crescere. Nel 1487, ad esempio, Antonio Cavalli partecipa con i Fugger ad un prestito al duca Sigismondo del Tirolo; nel 1489 Cristoforo Negroni, quale pegno di un mutuo, riceve una parte dei gioielli della corona borgognona e nel 1490, in circostanze analoghe, i Centurione ottengono in pegno una tiara papale. Carlo VIII, nel 1494, finanzia la sua campagna d'Italia con 260.000 ducati forniti dai genovesi. E l'elenco potrebbe continuare solo per dimostrare la presenza sempre più frequente dei mercanti banchieri genovesi nella finanza internazionale.

Dopo il 1528 la padronanza della tecnica bancaria apre la strada alla prima grande avventura di massa dei capitalisti genovesi nel sec. XVI: l'istituzione delle fiere di cambio e l'applicazione della ricorso, che permette loro di rastrellare il risparmio disponibile nelle piazze (specie a Genova) e di darlo a prestito, lucrando sulla differenza dei tassi attivi e passivi.

Come si è accennato, i maggiori beneficiari sono la corona di Spagna e gli stati a lei soggetti. I mutui sono stipulati con speciali contratti chiamati *asientos*, nei quali sono minutamente elencate le condizioni riguardanti l'importo, il luogo e i tempi del versamento, che in genere è rateizzato, le garanzie offerte ai creditori e i luoghi e tempi del rimborso, anch'esso frazionato. A questo punto i creditori (*asentistas*) si mettono in contatto con i corrispondenti e avviano la macchina delle cambiali per raccogliere il denaro attraverso la ricorso, per avviarlo dove è richiesto dal mutuatario e, più tardi, per esserne rimborsati. Di norma gli *asientos* servono a soddisfare esigenze di tesoreria o a trasferire denaro da una piazza all'altra dello sterminato impero, hanno breve durata (in genere un anno o due) e sono garantiti da rendite pubbliche.

Le condizioni precarie dell'erario spagnolo, però, non gli consentono sempre di onorare i debiti e lo inducono più volte a sospendere il rimborso dei capitali, ad interrompere il pagamento degli interessi o a colpirli con imposte gravose. Le sue bancarotte, decretate per la prima volta nel 1557 e reiterate nel 1575, 1596, ecc., si risolvono in una conversione dei debiti fluttuanti di fiera in debiti consolidati irredimibili (*juros*) e in tal modo il risparmio investito in *asientos* viene immobilizzato in forme non liquidabili senza gravi perdite. Fino al 1596 le bancarotte toccano principalmente i banchieri tedeschi, mentre quelli genovesi hanno perdite contenute; ciò si potrebbe spiegare con l'ipotesi che i tedeschi lavorano soprattutto con denaro proprio e che i genovesi, utilizzando in larga parte denaro raccolto con le ricorse, riescono a liquidare i propri creditori con i *juros* ricevuti dalla corona⁸¹.

5.0 Verso la banca moderna

5.1 Alla ricerca di soluzioni nuove.

Anche quando cominciano ad affermarsi, nei secc. XIV e XV, i banchieri sedentari (*de scripta*) e i mercanti-banchieri non bastano a soddisfare le necessità finanziarie dell'economia; per superare la deficienza di mezzi di pagamento e di risparmio è necessario il concorso di altre forze. Tra queste ultime hanno un'enorme importanza i banchi pubblici e i monti di pietà, destinati ad assolvere funzioni distinte e complementari nel campo del credito. La loro differenza fondamentale rispetto ai grandi uomini d'affari è che, mentre questi ultimi sono individui liberi nella scelta del campo d'azione, banchi e monti sono enti legati a un'attività ben precisa, da cui non possono derogare perché è consacrata nei loro statuti di nascita e costituisce la loro giustificazione giuridica.

Dei monti di pietà si è già parlato a proposito del credito al consumo. Qui occorre soffermarsi sui banchi pubblici, ossia sulle istituzioni di proprietà pubblica o privata (ma in questo caso sorte con licenza dell'autorità locale e sottoposte al suo controllo), che hanno la funzione di

⁸¹ G. DORIA, *Nobiltà e investimenti a Genova in Età moderna*, Genova 1995, pp. 157-174.

accettare da chiunque depositi in denaro, rimborsarli al creditore, trasferirli in tutto o in parte a terzi con semplici scritture contabili e concedere crediti a condizioni particolari.

Prodromi di soluzioni nuove in questa direzione si trovano già nella storia veneziana del sec. XIV e in particolare in due organismi annonari, la Camera del frumento⁸² e l'Ufficio del sale⁸³, che hanno il compito istituzionale di costituire due fondi liquidi per garantire il rifornimento regolare di frumento e di sale. I due enti, di antica origine, svolgono nel corso del Trecento una attività finanziaria con alcuni risvolti originali per cui la Camera del Frumento “sembra, almeno negli anni di maggior floridezza, assumere le funzioni di una banca di Stato”⁸⁴ o di banca semipubblica.⁸⁵ Il denaro è raccolto principalmente mediante depositi volontari di cittadini e forestieri, a cui si aggiungono i fondi sequestrati dal Consiglio dei dieci, i lasciti amministrati dai Procuratori di S. Marco (dal 1328), le doti in forma liquida e le fideiussioni a favore di terzi (dal 1329). I depositi ricevono un interesse variabile, sono rimborsabili con preavviso di sei mesi e insequestrabili; i debiti della Camera per il principale e i frutti sono garantiti dal Comune, che in caso di bisogno assegna all'ufficio cespiti fiscali o addirittura il provento di prestiti forzosi. La prospettiva dell'interesse e i privilegi di cui godono i depositi attirano nell'Ufficio del grano capitali rilevanti, di cui esso si serve per pagare i fornitori, per prestiti ad importatori di grano e proprietari di mulini, per promuovere la coltivazione del frumento in Istria, ecc.; a quel denaro attinge volentieri anche il Comune per anticipazioni di cassa su cui paga alla Camera il medesimo interesse da essa corrisposto ai depositanti. L'unico bilancio pervenuto dell'Ufficio del grano si riferisce al 1345 e indica un ammontare di depositi di 236.000 ducati a cui si contrappongono 165.000 ducati tra cassa e crediti esigibili; il saldo di 71.000 ducati, costituito da prestiti attivi di riscossione dubbia e da perdite per grano avariato, denota una situazione alquanto critica. Nei suoi anni migliori la Camera del frumento (come l'Ufficio del sale) fornisce dunque al Comune un credito fluttuante di dimensioni non accertabili e quindi non comparabili con altre fonti di finanziamento. Rispetto alle banche private, la Camera gode invece di prerogative che quelle non hanno, la insequestrabilità e la garanzia pubblica sui depositi, ma non effettua trasferimenti di partite tra i depositanti. Ovviamente non si tratta di un banco pubblico, anche se ne anticipa alcuni

⁸² R.C. MUELLER, *The Venetian Money Market. Banks, Panics, and the Public Debt, 1200-1500*, Baltimore-London 1997, cap. 9.

⁸³ J.-C. HOCQUET, *Le sel et la fortune de Venise, II, Voiliers et commerce en Méditerranée: 1200-1500*, Lille 1979, pp. 740.

⁸⁴ G. LUZZATTO, *Il debito pubblico* cit., p. 76.

attributi; lo conferma la circostanza che in ben due riprese, nel 1356 e nel 1374, si propone che venga fondata dal Comune un banco del genere, ma senza alcun successo.

5.2 I primi banchi pubblici.

Perché giunga l'ora dei banchi pubblici bisogna attendere pochi anni. Nel 1401, a Barcellona, viene fondata la *Taula de canvi*, organo di tesoreria della città di Barcellona e della Generalità di Catalogna. In base agli statuti che ne regolano la vita, accetta depositi privati, li rimborsa o li gira ad altri, ma può concedere credito solo alla municipalità per l'estinzione dei suoi debiti. Nonostante la povertà delle fonti, sembra che nei decenni seguenti i prestiti al comune siano andati crescendo a livelli eccessivi. Nel 1468 la *Taula* catalana non è più in grado di rimborsare i depositanti e il loro credito è consolidato in titoli del debito pubblico; essa resta nondimeno in vita sino al 1853, ma soltanto come tesoreria municipale ⁸⁶.

Rilievo ben maggiore per i capitali implicati e la raffinatezza delle operazioni, solidamente ancorati a una ricca documentazione, ha un altro istituto sorto nel 1408, il Banco di San Giorgio di Genova, che può considerarsi la prima banca pubblica di deposito, giro e credito in Italia e la seconda (secondo alcuni la prima) in Europa ⁸⁷. La sua fondazione è legata ad una congiuntura disastrosa: le finanze pubbliche sono oberate dai debiti contratti nella guerra contro Venezia e il mercato monetario avverte, come in altre piazze d'Europa, una penuria crescente di monete di grosso taglio, da cui deriva un rialzo allarmante del loro prezzo con gravi conseguenze per i debitori in monete pregiate qual è lo Stato. Nel 1407 si avvia un radicale risanamento del debito pubblico da cui prende vita la Casa di San Giorgio e nel 1408 il governatore francese la autorizza ad aprire un banco *de tapeto*; il suo scopo è di facilitare la riforma e porre fine - con la moltiplicazione dei mezzi di scambio sotto forma di moneta scritturale - all'avidità dei banchieri, a cui si imputa il rincaro indebito delle monete grosse e in particolare dell'oro. L'apertura del banco è sottoposta a particolari formalità: l'autorizzazione dell' *Officium mercantie*, il versamento di una cauzione, il giuramento di

⁸⁵ R.C. MUELLER, *The Venetian Money Market* cit., p. 428.

⁸⁶ Abbondante bibliografia in E. HERNANDEZ ESTEVE, *Aspectos organizativos, operativos, administrativos y contables del proyecto de erarios publicos. Contribución al estudio de la banca pública en España durante la baja Edad Media y comienzos de la Moderna*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici. Atti del convegno. Genova, 1-6 ottobre 1990*, Genova 1991 ("Atti della Società ligure di storia patria", n.s., vol. XXXI (CV), fasc. I e II, pp. 963-1033).

⁸⁷ C.P. KINDLEBERGER, *Storia della finanza nell'Europa occidentale*, Bari 1987, pp. 67-68.

operare con coscienza, l'osservanza delle norme stabilite dalle pubbliche autorità in materia di corso delle monete, modalità di pagamento dei creditori, orario di lavoro, ecc.. Le operazioni includono il cambio manuale delle monete effettive, ma per lo più assumono la forma di scritture (*scripte*) nei registri contabili del banco, ai quali si riconosce valore legale a favore dei gestori e dei clienti ⁸⁸.

La Casa di San Giorgio amministra il banco in nome proprio e a proprio rischio tramite *gubernatores* scelti tra i massimi funzionari dell'Ufficio; oltre ad accettare depositi ed eseguire il giro di partite, il Banco accorda prestiti garantiti a privati, a banchieri e allo stato sotto forma di aperture di credito in conto corrente rinnovabili alla scadenza e funziona da organo di tesoreria dell'Ufficio. La cassa non è fornita di alcun capitale iniziale e si alimenta esclusivamente con il flusso irregolare e imprevedibile delle entrate (depositi e imposte). Le scritture fondamentali sono tenute da un notaio di Collegio, suddivise per esercizi annuali e tenute in una partita doppia che ha raggiunto (mezzo secolo avanti Luca Paciolo) un notevole progresso.

Ogni libro mastro è diviso in due sezioni. Nella prima vi sono i conti *de numerato*, le cui partite derivano da un movimento di denaro o da un giro conto e sono liquidabili a vista; qui compaiono il conto Cassa, che è *de numerato* per eccellenza, i conti correnti (depositanti, creditori e debitori della Casa di San Giorgio, magistrature, banchieri, enti privati) e quelli aperti alle perdite o ai profitti. La seconda sezione, quantitativamente minore della precedente, comprende i conti riservati alle operazioni a termine, ossia alle anticipazioni concesse ai clienti, che sono registrate a carico del mutuatario nel Dare del suo conto a termine insieme con la data concordata per la restituzione e a credito nell'Avere del suo conto corrente di numerato; quando il prestito giunge a scadenza si procede con due scritture speculari nei medesimi conti. In definitiva i conti dell'uno o dell'altro tipo si differenziano unicamente per l'epoca di esigibilità delle loro partite, a vista in un caso e a termine prestabilito nell'altro; ma per il resto sono usati in modo del tutto simile per registrarvi operazioni di qualunque genere: depositi e prelievi di denaro (contante o a scadenza), concessioni e rimborsi di prestiti,

⁸⁸ G. FELLONI, *I primi banchi pubblici* cit., vol. I, pp. 225 e segg..

liquidazioni di spese e riscossioni di entrate, esazioni e versamenti di imposte, giri di partite tra titolari diversi, ecc.⁸⁹.

I fondi provengono dai depositi volontari di denaro e dagli introiti dell'Ufficio di San Giorgio e sono impiegati per rimborsare i clienti, per pagare le spese della Casa tra cui gli interessi sul debito pubblico e per i prestiti. Tra i mutuatari, che debbono fornire pegni e garanzie adeguate, vi sono artigiani, banchieri che hanno temporanee difficoltà di cassa, uomini d'affari, appaltatori di imposte e naturalmente le magistrature statali, afflitte da cronica scarsità di fondi ordinari e soggette a necessità improvvise e improrogabili; nel loro caso il credito è concesso in genere dietro pegno di pubbliche entrate, che sono incamerate da San Giorgio in caso di mancato rimborso.

Il Banco apre i battenti il 2 marzo 1408 e la sua attività si amplia in tale misura che nel 1440 si aprono due altri mastri, sicché per le operazioni sono disponibili contemporaneamente tre sportelli diversi con casse intercomunicanti. Il volume degli affari è testimoniato dall'incremento dei depositi, che nei bilanci di fine anno sfiorano i 100.000 scudi d'oro nel 1417 e oscillano intorno ai 300 - 400.000 scudi dal 1432 al 1444, una cifra che supera abbondantemente le entrate totali dello Stato. La fine del banco, tuttavia, è prossima. La sua vita è stata condizionata da tre elementi non compatibili tra loro e con l'economicità della gestione: la mancanza di un capitale di dotazione con cui superare penurie occasionali di liquidità; le richieste insistenti di denaro da parte dello stato alle quali la Casa di San Giorgio non può resistere e che, in caso di mancato rimborso, si risolvono nella conversione di un capitale liquido in una rendita annuale; infine la politica monetaria del governo, che quando ha bisogno di denaro autorizza il Banco a procurarglielo pagando un aggio, mentre nei primi anni '40, ridottesi le sue necessità, gli impone di rispettare i corsi legali nei pagamenti. Davanti all'ennesima intimazione (31 agosto 1444) l'Ufficio di San Giorgio, consapevole delle perdite recenti e di quelle a cui va incontro, delibera di sospendere l'attività bancaria dal 1445.

La liquidazione è completata in un paio di anni e in termini non cruenti, con il rimborso prima dei creditori sino a 10 lire e poi dei maggiori. La chiusura del banco non ha quindi un carattere traumatico e, a ben vedere, non costituisce un danno se non per quegli operatori

⁸⁹ Sulla varietà delle operazioni fatte nei conti *temporum* v. A. ASSINI, che ne offre una lucida esemplificazione ("Banchi in numerato ed a termine (*Bancorum*)", in G. FELLONI (a cura di), *Inventario dell'archivio del Banco di San Giorgio (1408-1805)*, sotto la direzione di G. Felloni, vol. III, tomo 1, Roma 1990, pp. 13-18).

cittadini che non hanno rapporti d'affari con la Casa di San Giorgio e non possono più servirsi dei suoi banchi per regolare le proprie pendenze. Per quelli che posseggono luoghi di San Giorgio o hanno relazioni con le compere, la sospensione dell'attività bancaria non ha molta importanza: essi possono continuare a fare le medesime operazioni del passato attraverso i libri delle *pagae*, dove sono registrati i proventi di loro spettanza riscuotibili dopo alcuni anni, e sono proprio tali crediti a terminare l'oggetto esclusivo delle loro transazioni.

5.3 La ripresa dell'attività bancaria nella Casa di San Giorgio.

Il sec. XVI vede l'inizio di una seconda e più duratura fioritura di banchi pubblici. A parte l'oscuro Banco della Prefetia di Trapani, che sembra già in esercizio nel 1523 ma di cui difettano notizie sicure, la strada è dischiusa per la seconda volta dalla Casa di San Giorgio nel 1531 con l'apertura del Banco in numerato; il suo scopo è di superare una penuria temporanea di liquidi che angustia la Casa, offrendo ai privati un servizio gratuito di deposito e giro che attiri denaro fresco nelle sue casse. Il banco incontra un notevole successo, segno che anche la piazza ne avverte il bisogno, e sin dai primissimi giorni vi affluiscono depositi privati rimborsabili a vista, di cui i titolari si servono per pagare tramite giro le loro pendenze: acquisti di merci e servizi, noli, affitti, affari di cambio e di assicurazione, ecc.; il volume delle operazioni cresce a tal punto che nel 1539 viene istituito un secondo banco a cui corrisponde un proprio cartulario ossia sportello. La situazione prende a modificarsi con la successiva apertura dei banchi in oro (1586), in argento (1607) e in reali (1625), che man mano catalizzano le operazioni private e le distolgono dai due banchi riducendoli infine ad operare quasi esclusivamente come tesoreria delle compere; per tale ragione nel 1630 si delibera di estinguere il banco primo e di lasciare in vita un solo cartulario in numerato.

Ogni banco gode di privilegi particolari, sia per la validità delle scritture, sia per i crediti dei depositanti. In base alle norme interne approvate nel 1568, la tenuta dei registri è affidata a due notai. Il servizio materiale di cassa è espletato da un tesoriere centrale, comune a tutti i banchi, che registra personalmente nel giornale tutte le partite pervenute in lui e quindi a proprio debito (incassi); le operazioni a suo credito (pagamenti) sono subordinate alla presentazione di un mandato di pagamento ("polizza") sottoscritto da ambedue i notai e da loro consegnato al beneficiario, che al momento della riscossione si firma per quietanza sotto la corrispondente partita del giornale; dalla polizza deriverà, nel primo Seicento, il "biglietto

di cartulario”, una ricevuta di deposito nominativa, trasferibile con girata e pagabile a vista al titolare, dunque una specie embrionale di banconota. A parte questi dettagli, utili anche per chiarire la divisione dei compiti e delle responsabilità, i due notai non debbono permettere ad alcuno di prelevare denaro oltre il proprio credito, a meno che vi sia un'esplicita licenza dei Protettori: spetta esclusivamente a loro di autorizzare prelievi allo scoperto, ma soltanto alla repubblica, alle magistrature, ad opere pie e a condizioni precise: che si tratti di necessità urgenti, che il rimborso sia a breve termine, che i postulanti diano pegni adeguati e che « la cassa sia abbondante ».

I prestiti allo stato e agli enti pubblici assumono forme diverse; possono consistere nella cessione di un certo numero di luoghi, che il debitore dovrà vendere od obbligare per procurarsi la somma desiderata, in cambio dell'assegnazione a San Giorgio di un particolare cespite fiscale. Oppure hanno la forma di una anticipazione fino a cinque anni del valore nominale di una certa quantità di paghe (gli interessi sul debito pubblico riscuotibili a termine), del suo trasferimento alla Casa di San Giorgio e della registrazione a suo carico della differenza tra valore di mercato e nominale; l'operazione equivale in definitiva allo sconto di paghe a tasso zero. Per quanto riguarda i privati, gli unici beneficiari sono gli enti assistenziali e religiosi, le chiese, i conventi di regolari, le opere pie e le fondazioni private con scopi di pubblica utilità; per presentare la domanda di credito essi debbono possedere luoghi di San Giorgio con relative paghe (o farseli obbligare da terzi) e motivare la richiesta (interventi edilizi ai beni immobili, spese urgenti non previste, ecc.); se la domanda è accolta, la Casa procede come nel caso dello Stato: accredita ai richiedenti il valore nominale delle paghe non ancora mature e si accolla l'onere dello sconto. Per il creditore l'operazione è assolutamente sicura per quanto riguarda il capitale, perché si tratta di crediti a termine che i mutuatari vantano verso lo stesso mutuante, il quale potrà rimborsarsi con un semplice giro di scritture contabili ⁹⁰.

L'apertura dei banche pubblici genovesi, avvenuta un secolo e mezzo prima degli altri italiani e due secoli avanti il resto d'Europa, ha esercitato uno stimolo potente sull'evoluzione finanziaria della città. Quello che succede a Genova a partire dal primo Quattrocento ne è la conferma. Sebbene si tratti di fenomeni individualmente già conosciuti in forma definitiva (le

⁹⁰ G. FELLONI, *Il credito all'erario e ai privati: forme ed evoluzione*, in G. FELLONI (a cura di), *La Casa di San Giorgio: il potere del credito. Atti del convegno, Genova, 11 e 12 novembre 2004*, Genova 2006, pp. 155-163.

compere) o ancora imperfetta (i banchi), la combinazione compere+banchi rappresenta una innovazione esplosiva perché il nuovo organismo è capace di fornire una massa crescente di mezzi finanziari contemporaneamente alla sfera privata e a quella pubblica. I depositi sono la fonte di denaro liquido che l'Ufficio di San Giorgio presta allo stato in cambio di altre imposte; le compere (le vecchie e le nuove) sono la pompa che aspira le imposte dal mercato e le redistribuisce ai luogatori, favorendo l'accumulazione delle ricchezze. Quando poi, dal 1445 al 1530, i depositi in denaro vengono meno per la chiusura dei banchi, la spirale dei prestiti allo stato (con la solita contropartita di nuove imposte) è alimentata ritardando il pagamento degli interessi dei luoghi; in questo modo lo stato ottiene egualmente ciò di cui abbisogna e i luogatori si procurarono denaro liquido scontando (con l'approvazione papale) i loro crediti a termine; da allora lo sconto diventa un componente stabile del know-how genovese aggiungendosi agli altri strumenti finanziari già adottati o in gestazione.

5.4 La diffusione dei banchi pubblici in Italia e all'estero.

Bisogna attendere venti anni perché anche altrove comincino ad introdursi istituzioni analoghe ai banchi di numerato della Casa di S. Giorgio. Nel 1551, ma in questo caso ad imitazione della Taula di Barcellona, il Consiglio municipale di Palermo apre una Tavola della città (o Banco pecuniario palermitano) per ovviare alle difficoltà che l'amministrazione ha incontrato dopo il fallimento dei banchieri privati che espletavano il suo servizio di tesoreria e a causa degli interessi eccessivi che deve pagare per procurarsi denaro contante. Le sue funzioni principali consistono nel pagare le spese comunali attingendo al denaro versato per legge dagli appaltatori delle imposte e irrobustendo il fondo cassa con l'accettazione di depositi privati rimborsabili a vista e trasferibili con giroconto.

Negli anni seguenti numerosi altri banchi sono impiantati in Italia, vuoi per svolgere un servizio di tesoreria per conto di enti pubblici (come succede per lo più nell'Italia centro-meridionale), vuoi per ovviare alla penuria di liquidità e fornire mezzi di pagamento supplementari al commercio (come nell'Italia del nord): nel 1573 viene istituito il napoletano Banco dei poveri, nel 1584 il Banco della pietà ancora a Napoli e il Banco di Santo Spirito a Roma, nel 1587 il Banco della piazza di Rialto a Venezia e la Tavola della città di Messina, nel 1593 il Banco di Sant'Ambrogio a Milano, fondato sulla base di un progetto che si ispira esplicitamente ai banchi di San Giorgio, etc.

Verso il 1640 la penisola conterà ventuno banchi, di cui otto a Napoli (per lo più annessi a luoghi pii), quattro a Genova (tutti gestiti dalla Casa di San Giorgio), tre in Sicilia, due a Venezia, uno a Roma, a Siena e a Milano. L'istituzione sarà imitata anche all'estero cominciando dal 1609, data di fondazione del Banco di Amsterdam, e proseguendo con quella di analoghi organismi a Middleburg (1616), Amburgo e Ulma (1619), Delft e Norimberga (1621), Rotterdam (1635), etc.

Con i banchi pubblici, qualunque sia la motivazione che presiede al loro stabilimento, l'economia può disporre di uno strumento finanziario innovativo sotto due aspetti: a) perché in alcuni casi preserva i depositi dalle oscillazioni del mercato monetario rispetto al corso legale e in altri li difende addirittura dalla svalutazione perché assegna un valore costante in termini di metallo all'unità di conto usata nelle registrazioni (lira di banco); b) perché fornisce al mercato una massa supplementare di mezzi di pagamento sotto forma di moneta bancaria (il giroconto) o di moneta cartacea sia pure primitiva, perché pagabile a vista, rilasciata al titolare del deposito nei tagli da lui preferiti (e non in tagli fissi), nominativa (anziché al portatore) e trasferibile solo mediante girata (e non con semplice consegna).

Considerati in una prospettiva storica, i banchi pubblici rappresentano una nuova frontiera nell'evoluzione dell'attività finanziaria, quella che prelude alla costituzione delle banche di emissione e all'avvento dell'economia creditizia. Anche qui, per trovare le prime tracce delle future metamorfosi bisogna rifarsi ai banchi aperti dalla Casa di San Giorgio, che sono bensì i progenitori lontani delle odierne aziende di credito, ma che già dagli inizi presentano alcuni connotati fondamentali comuni alle banche centrali e alla Banca d'Inghilterra, usualmente considerata il loro precursore. Studiosi insigni del calibro di Kindleberger hanno rilevato delle somiglianze tra la Casa delle compere e dei banchi di San Giorgio e la Banca d'Inghilterra delle origini. Oggi si può affermare che si tratta di analogie che riguardano le funzioni essenziali dei due istituti. Anche la Banca d'Inghilterra, quando viene fondata nel 1694, ha un capitale sociale costituito da un prestito alla Corona e remunerato con il gettito di un gruppo di imposte esattamente specificate nella legge istitutiva; la differenza sta nella circostanza che l'interesse dei luoghi genovesi varia con i gettiti fiscali, mentre quello spettante alle azioni della Banca d'Inghilterra, pur provenendo da introiti simili, è garantito dal Tesoro nella misura fissa dell'8%. I biglietti di cartulario di San Giorgio, che circolano dal 1625-1630 circa, sono nominativi, pagabili a vista e trasferibili con girata; come lo sono le famose *goldsmith's notes* che circolano a Londra nella seconda metà del '600 e, per diversi anni, le *notes* della Banca d'Inghilterra. Quest'ultima, lo sappiamo, sconta cambiali private e fa prestiti allo Stato, così come fa la Casa di San Giorgio scontando cedole a cinque anni (i

proventi dei luoghi) per finanziare la Repubblica. Infine ambedue gli istituti esercitano una funzione condizionatrice nei riguardi delle altre aziende creditizie: a Genova, a fine '400, i banchieri *de tapeto* sono tenuti a fornire ai Protettori l'elenco dei soci e garanzie proporzionate al capitale sociale, mentre la Banca d'Inghilterra ottiene addirittura il monopolio dell'attività bancaria, che non può essere esercitata da altre società per azioni. In queste condizioni, è legittimo sostenere che la Banca d'Inghilterra, nel suo cammino verso la Banca centrale, ha ripreso lo stesso percorso iniziato quasi tre secoli prima dalla Casa di San Giorgio⁹¹.

⁹¹ Per approfondire la storia della Casa di San Giorgio si rinvia all'inventario analitico digitale del suo archivio, curato dall'autore ed ora disponibile nel sito "www.lacasadisangiorgio.it".